*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 70

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 11 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1977

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1122**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino** . . . . Pag. 1866

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1123**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina** . . . . Pag. 1868

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1124**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia** . . . Pag. 1869

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1125**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Lucia Noiret delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la protezione di San Giuseppe, in Roma** . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società O.R.M.I., in Granarolo Emilia** . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria bottoni S.p.a., stabilimento a Montale** . . . . . . . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

**Ricostituzione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, per il biennio 1978-79** . . . . . . . . . . . . Pag. 1871

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

**Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Agnano 1978** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1872

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

**Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Vincheto di Cellarda » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.** Pag. 1873

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coramina-Adenosina », nelle preparazioni flacone da 15 ml di gocce e 5 fiale × 1 ml, della ditta Ciba-Geigy, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5068/R) . . . . . . . . . . Pag. 1875

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

**Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.** Pag. 1875

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

**Conferma di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di La Spezia, nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo** . . . . . . . . Pag. 1875

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.
**Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1978** . Pag. 1876

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.
**Approvazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltati all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1978** . . Pag. 1877

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1978.
**Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1978, per lire 300 miliardi, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43** . . . . . . Pag. 1877

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.
**Modificazioni all'elenco degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni d'importazione definitiva di taluni prodotti siderurgici e tessili** . . . . Pag. 1879

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1978.
**Proroga della gestione provvisoria del comune di Valentano** . . . . . . . . Pag. 1880

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:** Deliberazione 23 dicembre 1977. Approvazione del piano energetico nazionale . . . Pag. 1881

**Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:** Deliberazione 24 febbraio 1978. Direttive ai sensi dell'art. 2, lettere a), b) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la riconversione e lo sviluppo del settore . Pag. 1884

**Ministero del commercio con l'estero:** Comunicato. Pag. 1886

**Ministero dei lavori pubblici:**
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontaniva . Pag. 1886
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa . Pag. 1886
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castellucchio . . Pag. 1886
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brembilla . . . Pag. 1886

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 1887

CONCORSI ED ESAMI

**Ministero della difesa:** Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi . Pag. 1888

**Ospedale « SS. Salvatore » di S. Giovanni in Persiceto:** Concorso ad un posto di primario radiologo . . Pag. 1891

**Ospedale civile di Lipari:** Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia . . . . . Pag. 1891

**Ospedale « S. Luca » di Vallo della Lucania:** Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso . . . . . . . . . . Pag. 1891

**Ospedale « M. Sarcone » di Terlizzi:**
Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 1892
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione . . . Pag. 1892

**Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma:** Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 1892

**Ospedale « A. Cardarelli » di Campobasso:** Aumento del numero dei posti del concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica . Pag. 1892

**Ospedale « M. Bufalini » di Cesena:** Concorso ad un posto di assistente radiologo . . . . . . . . . Pag. 1892

**Ospedale civile « De Marchi » di Malo:** Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1892

**Istituto « V. Putti » di Pisa:** Concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo della seconda divisione. Pag. 1892

**Ospedale « Umberto I » di Barletta:** Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale. Pag. 1892

REGIONI

Regione Molise

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1978, n. **1.**
**Variazioni al bilancio 1977 per finanziare spese per l'assistenza ai minori, vecchi ed inabili** . . . . . Pag. 1893

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **2.**
**Crediti regionali di lieve entità - Abbandono delle procedure di esazione** . . . . . . . . . . . . Pag. 1893

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **3.**
**Modifica alla legge regionale n. 29 del 17 aprile 1975 riguardante: « Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali »** Pag. 1893

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **4.**
**Modifiche alla legge regionale n. 27 del 4 aprile 1975 per l'acceleramento del programma di opere pubbliche di competenza degli enti locali** . . . . . . . . . . Pag. 1893

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1978, n. **5.**
**Interventi a favore della cooperazione agricola** Pag. 1893

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **1122.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 15, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che al secondo comma, dopo la lettera *d*) è aggiunto, con la lettera *e*) l'indirizzo politico-amministrativo.

Il sesto comma, alla lettera *b*), è modificato nel modo seguente:

*b*) per l'indirizzo politico-internazionale:

1) diritto internazionale pubblico;
2) organizzazione internazionale;
3) relazioni internazionali;
4) storia delle relazioni internazionali.

Nello stesso comma, dopo la lettera *d*) per l'indirizzo storico-politico, è aggiunta la lettera *e*) per l'indirizzo politico-amministrativo:

1) diritto amministrativo;
2) istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
3) istituzioni di diritto e procedura penale;
4) sociologia politica.

Nello stesso articolo l'elenco delle materie complementari è soppresso e sostituito dal seguente:

analisi del linguaggio politico;
antropologia culturale;
antropologia criminale;
antropologia sociale;
contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
demografia;
diritto anglo-americano;
diritto commerciale;
diritto degli enti locali;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto delle comunità europee;
diritto dell'economia;
diritto diplomatico e consolare;
diritto finanziario;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto del lavoro;
diritto regionale;
dottrina dello Stato;
econometria;
economia applicata;
economia aziendale;
economia degli enti e delle imprese locali;
economia dei Paesi socialisti;
economia del lavoro;
economia internazionale;
economia monetaria;
economia e politica agraria;
economia e politica industriale;
economia e politica del territorio;
finanza degli enti locali;
geografia e politica economica;
giustizia amministrativa;
governo locale;
istituzioni di economia politica;
istituzioni di politiche comparate;
legislazione sociale;
matematica economica;
organizzazione economica internazionale;
pianificazione e organizzazione del territorio;
politica comparata;
programmazione economica;
psicologia sociale;
ricerca operativa;
scienza della amministrazione;
servizio sociale;
sistema politico italiano;
sociologia delle comunicazioni;
sociologia della conoscenza;
sociologia del diritto;
sociologia economica;
sociologia dell'educazione;
sociologia della famiglia;
sociologia industriale;
sociologia del lavoro;
sociologia matematica e sociometria;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia religiosa;
sociologia rurale;
sociologia urbana;
storia dell'agricoltura;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia dell'America settentrionale;
storia dell'America latina;
storia antica;
storia dell'Asia moderna e contemporanea;
storia della Chiesa;
storia del Cristianesimo nell'età moderna e contemporanea;
storia e istituzioni dell'Africa;
storia e istituzioni dell'Islam;
storia del diritto italiano;
storia dei diritti dell'antichità;
storia dell'economia pre-industriale;
storia dell'economia industriale;
storia economica dell'Italia unita;
storia del giornalismo;
storia delle dottrine economiche;
storia delle istituzioni politiche;
storia medioevale;
storia dei popoli slavi;
storia dei movimenti sindacali;
storia del movimento operaio;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico classico;
storia del pensiero politico medioevale;
storia della storiografia;
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teorie dello sviluppo economico;
teoria dello sviluppo politico;
antropologia economica.

L'art. 99, relativo alle norme sulla propedeuticità degli esami nel corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che il primo comma è sostituito dal seguente:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 2° corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso, secondo semestre, di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

L'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che prima del terzultimo comma sono inclusi i seguenti:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 1° corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi qualitativa) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del 3° corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi dei medicamenti) se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *febbraio* 1978
*Registro n.* 24 *Istruzione, foglio n.* 75

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1123**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia.

*Scuola di specializzazione in cardiologia*

Art. 187. — La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Art. 188. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 189. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 190. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 192. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).

2° *Anno*:

1) anatomia patologica;
2) fisiologia dell'aparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);

3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).

4° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.

Art. 194. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 195. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978*
*Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 176*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1124.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 52, relativo alle lauree rilasciate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che nel primo e nel secondo comma dopo la parola matematica vanno aggiunte le parole « e in fisica ».

Dopo l'art. 67, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in fisica:

*Corso di laurea in fisica*

Art. 68. — Il corso degli studi per la laurea in fisica si distingue in tre indirizzi:

1) generale;
2) didattico;
3) applicativo.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno lo studente dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1) fisica generale I;
2) fisica generale II;
3) analisi matematica I;
4) analisi matematica II;
5) geometria I;
6) meccanica razionale;
7) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) esperimentazione fisica (biennale).

Alla fine del primo biennio è richiesta una prova di conoscenza di due fra le seguenti lingue: francese, inglese, russo, tedesco.

I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, geometria I e di meccanica razionale sono integrati da esercitazioni (non di laboratorio). I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II non devono essere considerati corsi biennali, essi constano di due corsi distinti, l'uno prodedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e in comune con gli allievi matematici. L'insegnamento di esperimentazione fisica comporta un unico esame alla fine del primo biennio. Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Corsi comuni ai tre indirizzi*:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici della fisica.

L'insegnamento di metodi matematici della fisica potrà essere sostituito con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze matematiche:

istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica matematica.

b) *Corsi per l'indirizzo didattico*:

4)-5) complementi di fisica generale (biennale);
6) stotria della fisica;
7)-8) preparazione di esperienze didattiche (biennale);
9) corso a scelta dello studente tra gli insegnamenti complementari attivati.

c) *Corsi per l'indirizzo applicativo*:

4)-5) laboratorio di fisica (biennale);
6)-7)-8)-9) da determinare a seconda del ramo di specializzazione.

d) *Corsi per l'indirizzo generale*:

4) fisica superiore;
5) fisica teorica;
6)-7) laboratorio di fisica (biennale);
8) corso a scelta di matematiche superiori;
9) corso a scelta dello studente tra gli insegnamenti complementari attivati.

Gli insegnamenti di cui ai numeri 6), 7), 8) e 9) dell'indirizzo applicativo verranno stabiliti dalla facoltà o proposti dallo studente e approvati dalla facoltà.

Gli insegnamenti complementari sono:

acustica;
algebra;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi superiore;
astrofisica;
bioelettronica;
biofisica;
calcolatori elettronici;
calcolo delle probabilità;
chimica fisica;
chimica organica;
chimica teorica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
complementi di fisica generale (biennale);
cristallografia;
elettroacustica;
elettronica;
elettronica applicata;
elettronica quantistica;
filosofia della scienza;
fisica dei plasmi;
fisica dei reattori;
fisica delle basse temperature;
fisica dello stato solido;
fisica delle particelle elementari;
fisica atomica;
fisica matematica;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica superiore;
fisica sanitaria;
fisica tecnica;
fisica teorica;
fisica terrestre (geofisica);
geofisica applicata;
geologia;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di fisica nucleare;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di geometria superiore;
laboratorio di fisica (biennale);
linguaggi speciali di programmazione;
logica matematica;
matematiche superiori;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica superiore;
meteorologia;
mineralogia;
misure elettriche;
optoelettronica;
ottica;
pedagogia;
preparazione di esperienze didattiche (biennale);
radioattività;
relatività;
scienze dei metalli;
sismologia;
sistemi combinatori e sequenziali;
spettroscopia;
storia della fisica;
tecnica della programmazione;
tecnica del vuoto;
teoria delle funzioni;
teoria dei sistemi;
teoria e metodi dell'ottimizzazione;
teorie quantistiche;
ultracustica.

Potranno iscriversi ai corsi comuni dei tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e analisi matematiche I e II.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami relativi ad almeno diciassette insegnamenti. Il consiglio di facoltà deciderà quali insegnamenti potranno avere durata semestrale. Nel caso di scelta da parte dello studente di corsi semestrali, due di essi, pur avendo esami distinti, equivarranno ad uno annuale.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi scritta il cui argomento dovrà inquadrarsi nell'indirizzo scelto dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente conseguirà il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà, peraltro, fatta menzione nella carriera scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio* 1978
*Registro n.* 22 *Istruzione, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1977, n. **1125.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto Lucia Noiret delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la protezione di San Giuseppe, in Roma.**

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto Lucia Noiret delle ancelle del Sacro Cuore di Gesù sotto la protezione di San Giuseppe, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1978
*Registro n.* 5 *Interno, foglio n.* 335

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società O.R.M.I., in Granarolo Emilia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società O.R.M.I., con sede in Granarolo Emilia (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società O.R.M.I., con sede in Granarolo Emilia (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(2138)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria bottoni S.p.a., stabilimento a Montale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Industria bottoni S.p.a., con sede e stabilimento a Montale (Piacenza), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria bottoni S.p.a., con sede e stabilimento a Montale (Piacenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(2135)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

**Ricostituzione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, per il biennio 1978-79.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, concernente le norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero;

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 397, che modifica l'art. 6 del predetto regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, che riguarda la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero degli scambi e le valute;

Ritenuto che in base al predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 310 la commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 130;

Ritenuta la necessità che la commissione medesima esplichi le sue funzioni anche per il biennio 1978-79;

Decreta:

La commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, prevista dall'art. 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e modificata dall'art. 1 della legge 19 marzo 1942, n. 397, è costituita come segue:

*Presidente*:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

*Vice presidente*:

Tenore dott. Francesco, direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

*Membri*:

Cristofaro dott. Domenico, dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze;

Mazzà dott. Giuseppe, dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale nel Ministero del commercio con l'estero;

Battaglia dott. Pietro, direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sangiorgio avv. Giorgio, avvocato capo della Banca d'Italia.

*Segretario*:

Mastroviti dott. Gaetano, procuratore dell'Ufficio italiano dei cambi.

Il presidente, il vice presidente, i membri ed il segretario della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero rimarranno in carica dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1979 e, comunque, sino al momento in cui saranno entrati in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1977

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978*
*Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 176*

**(1894)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

**Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Agnano 1978.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano, manifestazione 1978, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1978, abbinata alla corsa ippica « Gran premio lotteria », si concluderà il 9 aprile 1978 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 17 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, salva la stampa di altre serie ove necessaria.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 9 aprile 1978, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 9 aprile 1978 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno nel luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto ministeriale.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria ».

L'abbinamento di cui sopra può essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

Tali biglietti seguiranno la sorte dei cavalli agli effetti dell'assegnazione dei premi, tenendo presente che solo i premi di prima categoria saranno graduati secondo l'esito della corsa finale.

La classifica dei cavalli è quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della gara.

Qualora l'esito della corsa finale non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atti a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, il cui importo è graduato secondo l'ordine di arrivo dei cavalli stessi, i premi da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla fase finale della manifestazione e non classificati, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

Il primo premio della lotteria è fissato in L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1978, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 3 aprile 1978.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, e dei relativi elaborati contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Napoli per le ore 12 del giorno 7 aprile 1978.

E' consentito inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 9 aprile 1978.

Art. 9.

Il dott. Cibelli Germano, direttore di sezione del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del predetto regolamento generale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

*Il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *febbraio* 1978
*Registro n.* 6 *Finanze, foglio n.* 384

**(2004)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

**Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Vincheto di Cellarda » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata, ed in base ai suddetti criteri, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide, tra le quali il « Vincheto di Cellarda », ai fini dell'inserimento nell'elenco di zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che il « Vincheto di Cellarda »:

è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente caratteristica della propria regione biogeografica, in quanto è una zona di fondovalle sulla destra del fiume Piave, caratterizzata dalla presenza di rii, di canali, di acque sorgive, alternantesi ad aree boschive e zone prative, che costituisce altresì un ambiente ideale per la nidificazione ed il rifugio di una ricca e varia avifauna acquatica;

costituisce uno stadio significativo della evoluzione della comunità vegetale ed animale, che si presta ad essere conosciuto ed estrapolato a situazioni simili nella stessa regione biogeografica;

è ben situato ed equipaggiato per la ricerca scientifica e l'insegnamento, nonché per la pianificazione e la sperimentazione di pratiche di gestione e di tecniche di sviluppo e di conservazione, avendo altresì una alta potenzialità per gli studi, già iniziati, ed i cui risultati verranno regolarmente pubblicati e resi disponibili anche a livello internazionale;

è ben attrezzato per le visite del pubblico, al quale offre speciali opportunità di capire ed apprezzare le zone umide, mediante i suoi particolari apprestamenti;

è in grado di essere effettivamente conservato e gestito, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo, grazie anche al suo stato giuridico di riserva di popolamento animale e vegetale, istituita con decreto ministeriale;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4;

Decreta:

La zona umida denominata « Vincheto di Cellarda » situata in comune di Feltre (provincia di Belluno, regione Veneto) è dichiarata di valore internazionale, ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 99 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

*Il Ministro*: MARCORA

**Vincheto di Cellarda**

**Sup. Ha 99 c.ca**

**Com. : Cellarda**

**Prov. : Belluno**

**Reg. : Veneto**

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coramina-Adenosina », nelle preparazioni flacone da 15 ml di gocce e 5 fiale × 1 ml, della ditta Ciba-Geigy, in Milano.** (Decreto di revoca n. 5068/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 gennaio 1949 e 5 maggio 1975, con i quali venne registrata al n. 1680 la specialità medicinale denominata « Coramina-Adenosina » nelle preparazioni compresse, gocce e fiale × 1 ml, a nome della ditta Ciba-Geigy, con sede in Milano, via Oropa, 4 (già Ciba S.A. sita in Milano, viale Premuda, 25) prodotta presso l'officina farmaceutica comune delle ditte Ciba-Geigy - Geigy e Zyma, con sede in Origgio (Varese), strada statale n. 233;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale è stata revocata la preparazione compresse del prodotto suddetto, in seguito a rinuncia della ditta Ciba-Geigy di Milano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non possono più ritenersi dimostrati i vantaggi terapeutici derivanti dall'associazione dell'analettico con teofillina e adenosina, in relazione alle numerose e non giustificate indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coramina-Adenosina » nelle preparazioni flacone × 15 ml di gocce e 5 fiale × 1 ml, registrata al n. 1680, in data 11 gennaio 1949 e 5 maggio 1975 a nome della ditta Ciba-Geigy, con sede in Milano, via Oropa, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(1843)**

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1978.

**Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie;

Vista la nota n. 8953 del 14 dicembre 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bari chiede la sostituzione del membro supplente della FISBA-CISL signor Antonio Cosma, deceduto, con il sig. Cirino Brancato;

Decreta:

Il sig. Cirino Brancato è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Puglie, quale rappresentante della FISBA-CISL, in sostituzione del sig. Antonio Cosma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

**(1902)**

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

**Conferma di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di La Spezia, nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 31 gennaio 1977, con il quale il maggiore di pubblica sicurezza Ciaccia Francesco venne designato, per il biennio 1977-78, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di La Spezia, nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il maggiore Ciaccia Francesco è stato promosso al grado di tenente colonnello, per cui occorre provvedere alla sua conferma, con l'attuale grado, nell'incarico di giudice militare per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Il tenente colonnello di pubblica sicurezza Ciaccia Francesco, in forza al raggruppamento di Bologna, viene confermato quale giudice presso il tribunale militare territoriale di La Spezia nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino al 31 dicembre 1978.

Roma, addì 14 febbraio 1978

*Il Ministro*: COSSIGA

**(2131)**

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

**Costituzione delle deputazioni delle borse valori per l'anno 1978.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa l'obbligo di proporre al Ministro per il tesoro i membri titolari e supplenti delle deputazioni di borsa;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 24 gennaio 1978, n. 333;

Decreta:

Per l'anno 1978 le deputazioni delle borse valori sottoindicate sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

*Deputati effettivi*:

Vernia dott. Vasco, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bianchini avv. Michele, Gravano gr. uff. dott. Giacomo e Fantini dott. Mario, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bonacelli dott. Franco e Zanardi rag. Ubaldo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI FIRENZE

*Deputati effettivi*:

Baiano dott. Vittorio, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Berti rag. Rodolfo, Landi ing. Luigi, Folonari dott. Ambrogio e Taddeucci rag. Giorgio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Padovani dott. Giovanni e Ragionieri rag. Romolo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI GENOVA

*Deputati effettivi*:

il direttore *pro-tempore* della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Cauvin dott. Gian Vittorio, per la stanza di compensazione;

Bertieri dott. Gaetano, Cardona dott. Manlio, Lombardi dott. Massimo, Ramella dott. Edoardo e Giannitrapani ing. Luigi, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Scappini rag. Aldo, Parodi rag. Antonio e Scala Marcello Carlo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI MILANO

*Deputati effettivi*:

il direttore *pro-tempore* della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli comm. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Gori dott. Pietro, Palermo rag. Luigi, Fossi dottor Giuliano, Nezzo gr. uff. Alessandro e Bana rag. Giovanni, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Azzolini dott. Marcello, Lazzaroni dott. Giuseppe e Taglioretti dott. Ermanno, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI NAPOLI

*Deputati effettivi*:

il direttore *pro-tempore* della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pepe comm. Mario, per la stanza di compensazione;

Sersale dott. Giambattista, Accardi dott. Vittorio, Jannelli dott. Luigi, Piatti Piero e Magliano ing. Francesco, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Squadrilli dott. Massimo, Pavese dott. Giorgio e Della Morte ing. Italo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI PALERMO

*Deputati effettivi*:

Allegra dott. Girolamo, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Colletti prof. dott. Nicola, Mulè dott. Agostino e Spatafora cav. lav. avv. Alfredo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Saitta rag. Salvatore e Scordato dott. Michele, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI ROMA

*Deputati effettivi*:

il direttore *pro-tempore* della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zapponini cav. uff. dott. Alberto, per la stanza di compensazione;

Diana dott. Mario, Zucchetti dott. G. Battista, Quaranta dott. Ulpiano, Frati dott. Corrado e Verdesi cav. lav. G. Bruno, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Spina Ettore, Ercoli dott. Ennio e Diez rag. Rainero, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TORINO

*Deputati effettivi*:

il direttore *pro-tempore* della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Morone avv. Remo, per la stanza di compensazione;

Appendino dott. Domenico, Arneodo dott. Giovanni, Banzatti dott. Luigi, Polinetti rag. Aldo e De Simone dott. Giacomo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Fausti dott. Luigi, La Valle dott. Pier Giorgio e Brignone Marco, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI TRIESTE

*Deputati effettivi*:

Soave dott. Mario, delegato governativo;

Gerolimich gr. uff. dott. Callisto, per la stanza di compensazione;

il direttore *pro-tempore* della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Rizzardi dott. Cornelio e Schiavo dott. Alfredo, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Chiocca dott. Giuseppe, Lazzari dott. Marino e Pesle Livio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

BORSA DI VENEZIA

*Deputati effettivi*:

Sartori dott. Guido, delegato governativo;

il direttore *pro-tempore* della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano, Bortoluzzi rag. Paolo e Nuvolari dott. Ferruccio, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Deputati supplenti*:

il vice direttore *pro-tempore* della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bova Bruno e Sartoris rag. Guido, per la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

**(2089)**

---

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.

**Approvazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltati all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1978.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione - A.N.C.C., convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312 e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'A.N.C.C. in data 29 settembre 1977, con la quale si stabiliscono tariffe per l'anno 1978 nella stessa misura di quella già approvata per l'anno 1977;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decretano:

*Articolo unico*

Sono approvate per l'anno 1978 le tasse di iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione, nelle stesse misure già approvate per l'anno 1977 con decreto ministeriale 3 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1977).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1978

*Il Ministro*
*per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per l'industria, il commercio*
*e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

**(2160)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1978.

**Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1978, per lire 300 miliardi, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 — recante provvedimenti urgenti per la finanza locale — convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed, in particolare, l'art. 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal prov-

vedimento stesso per l'anno finanziario 1978 — valutato in lire 8.075 miliardi — si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario nelle forme ivi previste, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 300 miliardi — comprensiva dei predetti oneri relativi all'anno 1978 — di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito con la osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della ripetuta legge 22 dicembre 1977, n. 951;

Visto l'art. 3 della richiamata legge 22 dicembre 1977, n. 951, a norma del quale il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con le modalità e le caratteristiche stabilite nell'articolo stesso;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come risulta dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo nominale di lire 300 miliardi, per una durata di 24 mesi, ad un prezzo di emissione di lire 100 per ogni cento lire di capitale nominale, con godimento 1° marzo 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

*a*) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

*b*) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

*c*) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrontondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° settembre 1978 (prima cedola) è pari al 6,35 per cento.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dalle imposte sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1978 e l'ultima il 1° marzo 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salve l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1980.

Art. 7.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 9.

Il 13 marzo 1978 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, maggiorato del rateo di interessi maturato dal 1° marzo 1978 e fino alla data anzidetta, calcolato al tasso semestrale del 6,35 per cento.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello stato con imputazione al capo X, cap. 5066.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° MARZO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° MARZO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della sedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° MARZO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1978, 1979 e 1980 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1980 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1978

*Il Ministro*: STAMMATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *marzo* 1978
*Registro n.* 6 *Tesoro, foglio n.* 332

**(2159)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

**Modificazioni all'elenco degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni d'importazione definitiva di taluni prodotti siderurgici e tessili.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci e a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978, che ha determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile, modificato con decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978;

Considerato che il concentramento presso taluni uffici doganali delle importazioni di prodotti siderurgici e tessili ha provocato una congestione dei traffici che occorre eliminare per una migliore razionalizzazione dei servizi ferroviari e doganali;

Tenuto conto degli impegni di mutua assistenza amministrativa assunti con alcune amministrazioni doganali di Stati limitrofi;

Ritenuta, per i suddetti motivi, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'elenco degli uffici doganali indicati negli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale 21 gennaio 1978;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli uffici doganali indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, sono aggiunti Chiasso, Luino, Ponte Chiasso e Pontebba.

Art. 2.

All'elenco degli uffici doganali indicati nell'art. 2 del decreto ministeriale 21 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1978, sono aggiunti Chiasso, Domodossola, Genova, Luino, Ponte Chiasso e Trieste.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 marzo 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

**(2210)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1978.
**Proroga della gestione provvisoria del comune di Valentano.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto prefettizio n. 1398 del 2 novembre 1977 è stato sospeso il consiglio comunale di Valentano e nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune nella persona del primo dirigente vice prefetto ispettore dottor Salvatore Santo; contemporaneamente è stata avviata la procedura per lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, del predetto consiglio comunale.

Nelle more di emissione del formale provvedimento di scioglimento è entrata in vigore la legge 3 gennaio 1978, n. 3, che disciplina *ex novo* la materia e dispone, all'art. 1, che, a decorrere dal 1° ottobre 1977, le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuino in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno ed all'art. 4 consente, alla scadenza del termine di tre mesi, la proroga, a cura dei prefetti, per non più di novanta giorni delle gestioni commissariali in atto, al solo fine di far coincidere le elezioni con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla legge.

Allo scopo, pertanto, di uniformarsi alla nuova normativa si ritiene di dover prorogare la gestione provvisoria del comune di Valentano di giorni novanta a decorrere dal 2 febbraio 1978, al fine di far coincidere, come prescritto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di detto comune con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla stessa legge.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Viterbo, addì 1° febbraio 1978

*Il prefetto*: PANDOLFINI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 1398 del 2 novembre 1977, con il quale è stata disposta la sospensione del consiglio comunale di Valentano, con la conseguente nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che, nelle more dell'emissione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale è entrata in vigore la legge 3 gennaio 1978, n. 3, che disciplina *ex novo* la materia e dispone all'art. 1 che, a decorrere dal 1° ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuino in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno ed all'art. 4 consente, alla scadenza del termine di tre mesi, la proroga, a cura dei prefetti, per non più di novanta giorni delle gestioni commissariali in atto, al solo fine di far coincidere le elezioni con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla legge;

Ritenuta, pertanto, la necessità che l'amministrazione provvisoria per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per non più di novanta giorni;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visti altresì gli articoli 1, 4 e 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 3;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Valentano, affidata al primo dirigente vice prefetto ispettore dottor Salvatore Santo è prorogata per i motivi di cui sopra di novanta giorni a decorrere dal 2 febbraio 1978.

Viterbo, addì 1° febbraio 1978

*Il prefetto*: PANDOLFINI

**(2110)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Deliberazione 23 dicembre 1977**
**Approvazione del piano energetico nazionale**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera del 23 dicembre 1975, con la quale è stato approvato il programma energetico nazionale;

Vista la proposta di aggiornamento del programma energetico nazionale, presentata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, avendo anche presenti i contenuti della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1977;

Considerato che, in attuazione del programma energetico nazionale, le cui linee generali sono confermate, e della delibera del 23 dicembre 1975:

è stato raggiunto per quanto concerne la generalità dei prezzi dei prodotti energetici un adeguamento mediante l'approvazione del nuovo metodo per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e mediante gli adeguamenti intervenuti, in via fiscale e tariffaria, nei prezzi del metano;

è in atto all'interno dell'AGIP una modifica istituzionale che corrisponde alle linee di una sua migliore finalizzazione energetica;

è stato concluso fra l'ENI-SNAM e la Sonatrach un contratto per la importazione dall'Algeria via gasdotto transmediterraneo di 12 miliardi di metri cubi/annui di gas naturale per la durata di venticinque anni;

l'accordo ENI-Finmeccanica sul ciclo del combustibile nucleare e quello tra le imprese che lavorano sulla tecnologia ad acqua in pressione con lo stesso ENI, sanciscono il ruolo di combustibilista nucleare dell'AGIP nucleare;

l'accordo ENI-ENEL sullo sviluppo della ricerca geotermica è avvenuto in esplicita esecuzione di quanto previsto dalla delibera 23 dicembre 1975;

le attività di ricerca e sviluppo del CNEN, nonchè quelle industriali dell'AGIP nucleare in materia di riprocessamento del combustibile, sono in via di progressiva armonizzazione;

si sta procedendo ad accordi tendenti a far confluire sia sulle industrie impegnate nel sistema nucleare sia sul combustibilista le conoscenze tecniche che l'ENEL ha acquisito e acquisirà dall'esperienza di esercizio delle centrali elettronucleari;

l'ENEL ha messo a punto una prima tranche di investimenti che consentono di prevedere un più elevato impiego del carbone nelle centrali termoelettriche convenzionali esistenti o in costruzione;

sensibili risparmi nei consumi energetici complessivi sono già ottenuti;

è stato attuato nel 1977 un programma di approvvigionamento petrolifero, volto a realizzare adeguate politiche di interscambio con i paesi produttori di petrolio; risultano poi definiti i programmi di razionalizzazione della raffinazione e della distribuzione dei prodotti petroliferi;

è stato presentato al Parlamento un disegno di legge per la riforma istituzionale ed organizzativa del CNEN come previsto dal programma energetico nazionale;

sono prossimi alla presentazione al Parlamento i disegni di legge relativi alla nuova normativa concernente la ricerca e coltivazione di idrocarburi ed alla nuova normativa concernente la ricerca geotermica;

Udita la relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Delibera:

Sono approvate le proposte di aggiornamento del programma energetico nazionale contenute nella relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato — che viene a far parte integrante del verbale sub allegato *a)* — con le puntualizzazioni di cui appresso.

1. *Politica di conservazione e risparmio dell'energia e politica delle fonti energetiche alternative.*

1.1 Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato procederà ad una verifica tra ENEL, aziende industriali e aziende municipalizzate al fine di definire proposte operative tendenti a realizzare — tutte le volte che ne esistano i presupposti, tecnici ed economici — forme di produzione congiunte di energia elettrica e di calore. A tal fine andranno individuati e rimossi gli eventuali ostacoli di natura legislativa ed amministrativa.

1.2. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato proporrà al CIPE la costituzione, nell'ambito dei poteri di governo, di una struttura organizzativa nazionale per i risparmi energetici e l'uso razionale dell'energia. Tale struttura definirà un programma organico di conservazione e di risparmio della energia, nell'ambito di un disegno a lungo termine con tappe intermedie al 1985 ed al 1990. Su queste basi provvederà inoltre ad esercitare una capillare e continuativa opera di informazione degli utenti privati e degli operatori economici sulle varie problematiche di risparmio energetico; detta struttura inoltre dovrà mettere a punto proposte di normative tecniche, dirette a conseguire risparmi di energia e studiare ogni possibilità di migliore integrazione tra le iniziative perseguite a livello nazionale e le iniziative di competenza o comunque di particolare interesse delle regioni e degli enti locali.

1.3. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali per gli aspetti di sua competenza provvederà affinchè gli enti di gestione delle partecipazioni statali e l'industria privata, in collaborazione con l'ENEL, definiscano ed attuino nel settore della energia solare i programmi dimostrativi che consentano alla industria nazionale di presentarsi in modo efficace sui mercati esteri ed alimentare quindi in futuro concrete correnti di esportazione.

In questa fase, a favore delle iniziative di ricerca e sviluppo e di ingegnerizzazione di forme di impiego dell'energia solare, dovranno essere utilizzati in modo coordinato e finalizzato tutti i possibili strumenti di incentivazione pubblica ed in particolare gli articoli 3, 10 e 11 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

1.4. Nell'ambito di una necessaria politica di diversificazione delle fonti energetiche dovrà essere fatto il massimo ricorso possibile all'utilizzo del carbone, in primo luogo nelle centrali termoelettriche.

A tal fine l'ENEL dovrà porre in essere le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di consumo nella misura e nei tempi previsti nella versione aggiornata del programma energetico nazionale. L'ENI dovrà impegnarsi anche per quanto concerne l'intervento sul mercato internazionale del carbone, così da sfruttare i vantaggi di cui l'ente dispone quanto a conoscenza dei mercati di approvvigionamento energetico, nonchè delle attività e delle tecnologie minerarie.

1.5. Per quanto riguarda il settore della geotermia, sono confermati gli indirizzi contenuti nella versione aggiornata del programma energetico nazionale per la valorizzazione di tale fonte energetica integrativa, intensificando in particolare la collaborazione già in atto tra l'ENEL e l'ENI tendente ad estendere la ricerca geotermica alle aree che possano rivestire un interesse minerario.

2. *Idrocarburi.*

2.1. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che ha predisposto, in attuazione della delibera del 23 dicembre 1975, il piano petrolifero annuale di approvvigionamento del Paese per il 1977 provvederà a dare attuazione a tale adempimento anche per gli esercizi a venire con gli stessi criteri tenendo in particolare evidenza l'esigenza di assicurare la garanzia dei rifornimenti di greggio con contratti a lungo termine, la diversificazione delle aree di provenienza del greggio per la sicurezza dell'approvvigionamento e l'incremento degli accordi di sviluppo con i Paesi produttori, impegnando gli operatori del settore petrolifero in tale direzione.

Andrà anche valutata l'opportunità di cedere tramite vendita o con formule di affitto a lungo termine, una certa quota dell'esistente capacità di raffinazione nel nostro Paese a Paesi produttori di petrolio attualmente carenti di impianti di raffinazione e intenzionati a dotarsene nel breve periodo, nel rispetto dei fabbisogni del mercato italiano e dell'esigenza di non turbarne l'equilibrio.

A tal fine, dovrà essere proseguito, sia per quanto riguarda l'impostazione, sia l'aggiornamento, che il controllo della esecu-

zione del piano, l'esame della struttura ottimale dei greggi dalle aree di provenienza e della composizione più rispondenti ai bisogni del Paese.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato eserciterà i poteri di coordinamento e di vigilanza, ad esso attribuiti dalla legge e dalle delibere di questo Comitato in materia petrolifera, sulle aziende del settore, orientando i programmi delle aziende stesse agli obiettivi programmatici del piano di approvvigionamento.

2.2. E approvato il piano di razionalizzazione del settore della raffinazione e del sistema logistico, predisposto dal Ministro per l'industria in conformità alle direttive del 23 dicembre 1975, compreso nel documento di aggiornamento del programma energetico nazionale, con il quale tenendo conto della capacità di raffinazione disponibile e della domanda si dà avvio ad una politica che eviti un ulteriore sviluppo di capacità di raffinazione nazionale e che razionalizzi il sistema petrolifero mediante l'attuazione di provvedimenti operativi che portino alla chiusura, riduzione o trasformazione di impianti obsoleti e/o male ubicati dal punto di vista dell'assetto territoriale. A tal fine il Ministro per l'industria provvederà, con le modalità indicate nel programma, ad:

*a*) annullare o revocare i decreti di concessione non ancora utilizzati;

*b*) chiudere o ridurre o trasformare in depositi di prodotti petroliferi le raffinerie meno efficienti;

*c*) sviluppare, in particolar modo in sede CEE, ogni azione volta sia ad evitare l'aumento della capacità di raffinazione esistente nei Paesi del nord Europa, sia a definire ed assumere appropriate misure che evitino azioni di dumping da parte dei Paesi produttori di petrolio.

E' approvata la direttiva che fissa l'effettiva capacità di raffinazione di proprietà dell'Ente di Stato in misura superiore al 40 % dell'intera capacità di raffinazione necessaria per garantire il consumo interno, tenuto conto che il greggio lavorato nelle raffinerie di proprietà del gruppo è stato nel 1977 di 23,5 milioni di tonnellate rispetto al consumo interno di 96 milioni di tonnellate. Si ravvisa in conseguenza la necessità di raggiungere al più presto possibile detto livello di garanzia, nel rispetto dei criteri di economicità e delle esigenze di equilibrio tra le varie fasi del ciclo petrolifero, in rapporto all'incremento dei consumi previsto dal programma energetico nazionale aggiornato per i prossimi anni (dal 1977 al 1980) e all'avviata realizzazione di impianti termoelettrici ENEL per 14.300 MW. A tale scopo verranno definite le possibilità di trasferimento e concentrazione degli impianti di proprietà di operatori privati, per i quali venga a cessare l'attività di raffinazione.

Il Ministro per le partecipazioni statali promuoverà di volta in volta le opportune iniziative di competenza ai fini della concreta attuazione della direttiva stessa.

Il Ministro per l'industria provvederà inoltre ad adottare gli opportuni provvedimenti per classificare le raffinerie in quattro categorie, avuto riguardo alle loro caratteristiche tecniche economiche, logistiche ed ambientali, e precisamente in:

*a*) raffinerie suscettibili di eventuali ulteriori sviluppi qualitativi e quantitativi;

*b*) raffinerie per le quali sono ipotizzabili sviluppi qualitativi e non quantitativi;

*c*) raffinerie obsolete tali da far ritenere opportuna una loro progressiva trasformazione in centri di distribuzione;

*d*) raffinerie per le quali si impone il ritiro del decreto.

2.3. Per quanto concerne la rete degli oleodotti ed il sistema logistico il processo di razionalizzazione dovrà proseguire, secondo i criteri e le modalità indicate nel piano energetico nazionale aggiornato, non solo per evitare sottoutilizzazioni e duplicazioni di tratte, ma per creare altresì un sistema logistico più razionale, e quindi economico, e con una concezione strategica che dia la massima garanzia per i rifornimenti.

2.4. In adempimento alle precedenti delibere sul piano petrolifero e sul programma energetico, già adottate dal CIPE, sono approvati i princìpi generali e gli obiettivi del piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, con la osservanza dei seguenti criteri:

*a*) è confermato l'obiettivo di ridurre entro il 1980 il 10 % dei punti di vendita, da attuarsi, mediante la revoca delle concessioni degli impianti il cui erogato medio annuo di vendita sia stato inferiore a litri 100 mila nel 1976 allo scopo di realizzare economie nella distribuzione e consentire una sufficiente redditività degli impianti rimanenti, tenuto conto delle esigenze economiche, di sviluppo turistico, urbanistico e industriale del territorio regionale;

*b*) nessuna nuova concessione potrà essere assentita fino al 31 dicembre 1980 a meno che non sia rilasciata in corrispondenza alla chiusura di un vecchio impianto;

*c*) individuazione e chiusura degli impianti concentrati nei centri storici, ove turbino i valori storici ed ambientali e costituiscano un grave intralcio alla circolazione; in questi casi verrà proposto ai titolari, o potrà essere da essi richiesto, il trasferimento entro un periodo di cinque anni fuori delle aree congestionate;

*d*) garantire la presenza di impianti di distribuzione anche nei piccoli centri ed in quelli isolati e caratterizzati da turismo stagionale; il carico di questi impianti decentrati e meno remunerativi, verrà equamente suddiviso tra gli operatori presenti nella regione per evitare fughe da queste zone e la conseguente creazione di ulteriori squilibri del sistema;

*e*) presenza delle aziende ENI nella rete di distribuzione dei carburanti autotrazione in misura superiore al 40 % degli impianti;

*f*) salvaguardia del ruolo degli operatori indipendenti il cui peso relativo non dovrebbe subire sostanziali alterazioni;

*g*) creare un fondo di incentivazione da porre a carico delle compagnie petrolifere per incoraggiare la eliminazione di operatori che non trovino gli elementi oggettivamente validi per restare sul mercato, aumentando l'erogato o per prevedere una ipotesi di trasferimento. Per tutelare le esigenze relative ai problemi soprattutto sociali connessi anche con mano d'opera occupata, le società concessionarie provvederanno a contribuire alla creazione di un fondo dal quale, ai titolari di decreto che rinunceranno definitivamente alla concessione, verrà corrisposto un indennizzo. A tal fine il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze, provvederà occorrendo, a disporre un apposito disegno di legge.

2.5 Con separate deliberazioni — sulla base delle direttive di Governo — saranno stabiliti gli indirizzi ed i criteri generali in materia di distribuzione dei carburanti per l'applicazione degli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2.6 Per quanto concerne l'uso del metano e le priorità dei divers consumi si confermano le direttive di cui alla delibera del 23 dicembre 1975, e cioè la priorità agli usi tecnologici propriamente detti ed agli usi chimici, con l'obiettivo di perseguire una più equa distribuzione geografica del metano per usi civili.

A tal fine sono approvati i criteri contenuti nel piano energetico nazionale aggiornato volti a:

*a*) destinare una quota di tale fonte energetica utilizzata per riscaldamento domestico, attraverso una revisione dei prezzi di utilizzo ad altri usi anche per realizzare una sua più equilibrata distribuzione territoriale;

*b*) destinare le nuove disponibilità di metano per uso civile in ragione del 35 % per l'Italia settentrionale e centrale e del 65 % per la Sicilia e le altre regioni dell'Italia meridionale finora scarsamente servite, nel rispetto di una razionale ed economica distribuzione.

3. *Programma ENEL.*

3.1. Programma centrali elettronucleari.

E' confermato il piano operativo poliennale elaborato dall'ENEL ed esposto nel capitolo 3° del piano energetico nazionale aggiornato con le seguenti indicazioni operative per quanto riguarda le centrali elettronucleari:

immediata realizzazione delle quattro unità da 1000 MW. ciascuna già appaltate;

immediato avvio delle procedure e delle gare di qualificazione per la costruzione di altre quattro unità sempre ad acqua leggera, pressurizzata e bollente da 1000 MW ciascuna, con la possibilità di opzione per ulteriori quattro unità di pari potenza sulla base dell'andamento della domanda, con l'impegno di sentire il Parlamento nel momento dell'esercizio dell'opzione. Almeno 6000 MW dovranno essere in esercizio entro il 1985 al fine di assicurare i necessari bisogni di energia elettronucleare previsti dal piano;

avvio della sperimentazione con unità ad acqua pesante mediante l'ordinativo di due centrali CANDU da 600 MW ciascuna, da localizzare rispettivamente in Sicilia ed in Sardegna;

partecipazione attiva del nostro Paese alle iniziative in corso in materia, a livello internazionale, ed in particolare al progetto Super Phenix.

Per la costruzione delle nuove unità elettronucleari, l'ENEL curera il ruolo di architetto e di imprenditore generale ed in particolare il ruolo di architetto ingegnere per le diverse parti dell'impianto, ad eccezione dell'isola nucleare che andrà commissionata in blocco. Per quanto concerne la parte convenzionale delle centrali elettronucleari, l'ENEL avrà cura di commettere gli impianti per blocchi significativi che permettano all'industria di produrre sottosistemi rilevanti dell'impianto elettrico. L'ENEL dovrà inoltre adottare nei propri rapporti di committenza criteri di progettazione e di organizzazione che tengano conto delle esigenze di esportazione dell'industria nazionale.

3.2 Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvederà a sottoporre, con l'urgenza richiesta di cui al precedente punto 3.1., proposte di nuovi siti per l'ubicazione delle centrali elettronucleari nel quadro delle procedure previste dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, ponendo particolare attenzione alle esigenze di insediamento di impianti di produzione di energia elettrica nel Mezzogiorno, ove il deficit di potenza è particolarmente elevato.

3.3. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato sottoporrà al CIPE direttive, da impartire all'ENEL, al fine di:

perseguire ulteriori miglioramenti nella disponibilità media annua degli impianti termoelettrici e abbassare la crescita della potenza richiesta alla punta;

mettere in atto concreti progetti di produzione abbinata ad energia elettrica-calore, anche in collaborazione con aziende industriali e aziende municipalizzate; in particolare tale azione dovrà concernere l'utilizzo del vapore ad usi civili ed industriali, nonchè progetti di dissalazione;

garantire una possibilità di conversione all'impiego del carbone della più elevata quota possibile del parco di centrali termoelettriche esistenti e in costruzione;

condurre una politica di approvvigionamento delle materie prime (olio combustibile, carbone, uranio) quanto più possibile raccordata con i compiti istituzionali dell'ENI in materia di approvvigionamenti energetici.

3.4. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato potrà procedere, in collaborazione con altre amministrazioni, ad un esame della funzionalità dell'attuale struttura organizzativa dell'ENEL elaborando, ove se ne rilevi l'opportunità, adeguate proposte operative di riforma, anche in considerazione di nuovi compiti affidati all'Ente.

3.5. La realizzazione del programma di investimenti nel quadriennio 1978-81 da parte dell'ENEL postula inderogabilmente un riassetto della situazione economico-finanziaria dell'Ente che consenta l'acquisizione dei mezzi finanziari occorrenti. A tal fine, occorre promuovere un insieme di iniziative finalizzate al raggiungimento entro un quadriennio del pareggio del bilancio dell'Ente ed al miglioramento della composizione dello stato patrimoniale e delle fonti di finanziamento, contenendo in termini accettabili il volume delle emissioni obbligazionarie. Per conseguire tali obiettivi si opererà attraverso:

*a*) il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente di ulteriori 3000 miliardi ripartiti negli anni dal 1978 al 1981 con la seguente cadenza: lire 100 miliardi per il 1978; 500 miliardi per il 1979; 1100 miliardi per il 1980; 1300 miliardi per il 1981;

*b*) una revisione annuale delle tariffe di vendita dell'energia elettrica, che sarà disposta dal CIP secondo le misure ed i tempi previsti dal piano energetico aggiornato con un primo provvedimento da attuarsi all'inizio del 1978, che garantisca per tale anno almeno un aumento degli introiti del 16%, mantenendo tuttavia con le necessarie modifiche la fascia sociale.

4. *Programma del CNEN.*

L'allegato programma energetico nazionale aggiornato riconferma e rinnova la funzione fondamentale del CNEN per il conseguimento di precisi obiettivi di autonomia energetica e tecnologica nel settore nucleare per pervenire alla realizzazione di prototipi di impianti o componenti di interesse industriale.

In questo quadro l'attività del CNEN dovrà ispirarsi ai seguenti principi:

*a*) una marcata attività di promozione industriale in campo nucleare, attraverso l'instaurazione di rapporti con l'industria che consentano di attuare le linee di sviluppo indicate nel programma energetico nazionale previa chiara scelta degli indirizzi programmatici compatibili con i mezzi finanziari disponibili con conseguente inevitabile sacrificio dei programmi meno promettenti. Sono confermati gli impegni del CNEN per l'attuazione dei programmi CIRENE e PEC;

*b*) una attività diretta di ricerca e di sviluppo in campo nucleare, di supporto alle attività che verranno svolte nel contesto industriale;

*c*) una accentuazione del ruolo del CNEN come garante della sicurezza e della protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni.

Per quanto riguarda il quadro istituzionale del CNEN, si riconfermano le direttive contenute nella delibera del 23 dicembre 1975, recepite nel disegno di legge già presentato al Parlamento, rimarcando i seguenti obiettivi:

possibilità di instaurare con l'industria nazionale rapporti di tipo societario, con assunzione di rischi di impresa anche da parte del CNEN nei limiti previsti dal suo programma quinquennale, in analogia a quanto è già consentito al CNEN stesso per la partecipazione a società internazionali e straniere, che hanno come scopo lo sviluppo industriale dell'impiego dell'energia nucleare;

una adeguata snellezza organizzativa e di gestione del personale, basata sulla professionalità più che su rigide strutture burocratiche;

uscita dell'Ente dal parastato, per un superamento delle attuali norme concernenti l'inquadramento del personale e concomitante adozione di un rapporto di lavoro conforme al rapporto contrattuale di diritto privato, omogeneo al contesto produttivo entro il quale si sviluppano le attività dell'Ente.

I Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato provvederanno a definire un'assegnazione finanziaria integrativa per il 1978, nonchè a determinare i fabbisogni finanziari del CNEN per i programmi relativi al quinquennio 1979-83, a sottoporre a questo Comitato sulla base di un programma quinquennale dello stesso CNEN elaborato in conformità alle presenti direttive.

5. *Ciclo del combustibile nucleare.*

5.1. Viene confermato all'ENI il ruolo, già attribuitogli dalla precedente delibera 23 dicembre 1975, di operatore nazionale del ciclo del combustibile, a partire dalla ricerca e approvvigionamento dell'uranio fino al condizionamento delle scorie radioattive.

Sulla base delle direttive e della metodologia date dal Ministero dell'industria - Direzione generale fonti di energia e industria di base, l'ENI predisporrà il programma delle iniziative in materia di ciclo del combustibile nucleare che annualmente lo stesso Ente sottoporrà al Ministro per le partecipazioni statali e al Ministro per l'industria. Il Ministro per l'industria curerà che l'aggiornamento del programma CNEN, in tutte le attività del ciclo del combustibile e i programmi dell'ENI siano fra loro compatibili. Al fine di meglio assicurare il coordinamento ed il collegamento con l'Ente nazionale utilizzatore dei servizi (ENEL), con l'Ente nazionale preposto alla ricerca e sviluppo nucleare (CNEN) e con le società italiane di sistema potranno essere acquisite, da parte di tali operatori, quote di partecipazione in società a maggioranza azionaria dell'AGIP nucleare.

5.2. L'ENEL acquisterà in via preferenziale dall'ENI tutti i materiali e i servizi del ciclo del combustibile necessari per il mercato nazionale. Le condizioni di vendita dovranno essere allineate con quelle prevalenti sul mercato internazionale. Ove ciò non fosse, l'ENEL potrà acquistare sul mercato tali materiali e servizi.

Eccezioni alle condizioni di mercato potranno essere, di volta in volta, consentite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, dietro motivata richiesta dell'ENEL o dell'ENI.

5.3. Per quanto riguarda la fase di arricchimento, tale attività continuerà a essere coordinata, sulla base di direttive del CIPE dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sia per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni italiane in EURODIF e COREDIF sia per quanto riguarda eventuali iniziative di sviluppo in questo settore, in linea con l'attribuzione delle attività industriali all'ENI e delle attività di ricerca e sviluppo al CNEN.

5.4. Per quanto riguarda le attività post-irraggiamento il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali promuoverà la costituzione di una società AGIP nucleare CNEN a maggioranza azionaria dell'AGIP nucleare, aperta alla partecipazione dell'ENEL. Tale costituenda società dovrà realizzare un primo bacino cen-

tralizzato di stoccaggio del combustibile irraggiato, scaricato dalle centrali ENEL e relativo parco contenitori di trasporto, gestire e adattare alla sperimentazione industriale gli impianti pilota del CNEN (EUREX e ITREC), dare avvio immediatamente alla realizzazione di impianti pilota di condizionamento delle scorie radioattive, e, sulla base delle conoscenze così acquisite, realizzare in una fase successiva un impianto di ritrattamento e condizionamento adeguato alle esigenze del Paese. Le attività per il confinamento delle scorie radioattive condizionate andranno affidate in via esclusiva al CNEN che dovrà provvedere:

*a*) alla individuazione di uno o più siti idonei allo stoccaggio di rifiuti radioattivi da sottoporre al Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato che procederà alla scelta in stretta intesa con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la difesa entro sei mesi dalla data della presente delibera;

*b*) alla individuazione dei fornitori dei beni e dei servizi necessari e alla promozione di attività industriali adeguate alle soluzioni operative.

5.5. Le esigenze finanziarie concesse alle iniziative previste in materia di ciclo del combustibile nucleare saranno tenute presenti nei programmi finanziari dei singoli enti interessati (ENEL, CNEN, ENI).

6 *Coordinamento della politica energetica e problemi istituzionali.*

Il Comitato riconferma l'esigenza, già riconosciuta con la precedente delibera del 25 dicembre 1975, di provvedere nel quadro unitario della politica energetica, anche mediante l'unificazione delle competenze, all'effettivo coordinamento dei soggetti pubblici che operano nel settore (ENI, ENEL, CNEN).

Ai fini della deliberazione e dell'attuazione del programma energetico nazionale, il Ministero dell'industria ha dovuto far fronte a compiti nuovi, delicati e complessi, consistenti nella raccolta e nella elaborazione di dati specializzati, nella predisposizione di un programma di settore estremamente rilevante, nel controllo della esecuzione delle decisioni adottate. Questi compiti trovano un ulteriore ampliamento nell'aggiornamento del programma energetico, ora deliberato, che assegna al Ministero dell'industria nuove funzioni e poteri specifici. Il Ministero dell'industria ha potuto affrontare sinora con efficacia il ruolo demandatogli, avvalendosi di personale comandato dall'ENEL e da altri gruppi pubblici operanti nel settore della energia od in campi connessi, la cui presenza era indispensabile sia per assicurare il supporto di adeguate conoscenze tecniche sia per supplire ai vuoti verificatisi nei ruoli del Ministero per effetto delle leggi di esodo e di trasferimento di personale alle regioni.

Appare ora urgente procedere nelle opportune forme a modifiche istituzionali che, consolidando le strutture organizzative del Ministero, riconducano la politica energetica ad una unica struttura amministrativa a livelli di Governo, in luogo dell'attuale pluralità di organi decisionali ed operativi.

Tale struttura amministrativa dovrà essere dotata delle capacità tecniche ed organizzative richieste dalla estrema complessità della materia, dal livello dei connessi interessi pubblici e privati nonchè dalla essenzialità della tematica energetica rispetto alla stessa condotta della nostra politica estera.

In attesa della necessaria riforma istituzionale, diretta ad attribuire il coordinamento ad una unica struttura amministrativa, si ritiene che tale coordinamento potrà essere intanto assicurato dal Ministero dell'industria - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con l'assistenza di un comitato tecnico a livello funzionari, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, del commercio con l'estero, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica.

In relazione ai compiti affidati, il Ministero dell'industria - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, sulla base di una direttiva di cui si conferma la validità, continuerà ad avvalersi della collaborazione di personale comandato da enti pubblici e da società appartenenti a gruppi pubblici entro il limite numerico di cinquanta unità.

Roma, addì 23 dicembre 1977

*Il Ministro per il bilancio*
*e la programmazione economica*
*Vice Presidente del CIPE*
MORLINO

(2031)

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Deliberazione 24 febbraio 1978. Direttive ai sensi dello art. 2, lettere a), b) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la riconversione e lo sviluppo del settore.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che gli attribuisce il compito di accertare le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale e di fissare le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo industriale nel suo complesso e di stabilire i settori e le attività per i quali occorre predisporre programmi finalizzati;

Considerati gli obiettivi della politica industriale determinati dall'art. 2, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la relazione sulle condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, presentata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il programma quinquennale per il Mezzogiorno e le direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, approvati dal CIPE il 31 maggio 1977 e confermati gli indirizzi e i criteri generali in essi contenuti, rivolti ad assicurare priorità all'industrializzazione del Mezzogiorno;

Acquisiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 i pareri della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970 n. 281, delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale;

Visto il parere espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n 183;

Ritenuta l'urgenza di dare immediato avvio alle procedure necessarie per la più rapida operatività del provvedimento;

Delibera:

*A*) Ai sensi del punto *a*) del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, prende atto della relazione presentata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato che fa stato sulle condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale anche sotto l'aspetto territoriale, e sull'attuazione e sulle residue disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale.

*B*) Ai sensi del punto *b*) del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fissa nei punti seguenti le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902:

1) obiettivo centrale della politica industriale è la crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione industriale nel Mezzogiorno e la difesa dei livelli occupazionali globali nelle aree sufficientemente sviluppate del centro-nord;

2) a questo fine sono necessari, nel quadro di una politica di stabilità monetaria, il recupero di condizioni di operatività allineate a quelle nelle quali si muove l'industria negli altri Paesi aderenti alla Comunità economica europea ed una efficiente allocazione delle risorse, con l'esclusione di iniziative con caratteri di permanente assistenza. Queste condizioni appaiono necessarie per indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi, per conseguire un miglioramento della struttura e del saldo degli scambi con l'estero e per rafforzare e sviluppare il flusso degli investimenti stranieri in Italia;

3) atteso che la politica industriale deve mirare a rendere continuativo e permanente il processo di ristrutturazione e di innovazione del settore, gli interventi di carattere specifico relativi a singoli settori e attività devono essere collocati in un quadro generale di politica economica. Questo ultimo deve assicurare alcune condizioni che travalicano il campo e la strumentazione della politica industriale in senso stretto per identificarsi con l'allargamento dei vincoli di compatibilità che han-

no contribuito a rallentare lo sviluppo economico negli ultimi anni. In questo contesto assumono rilievo particolare le seguenti azioni:

*a*) la realizzazione di una politica attiva delle esportazioni, sviluppando le strutture pubbliche di promozione e di assistenza, specie per le piccole e medie imprese, ed assicurando una maggiore agilità delle procedure amministrative connesse all'attività di esportazione;

*b*) la sollecita attuazione dei programmi agricolo-alimentari e di tutte le misure idonee a limitare i consumi di energia per unità prodotta; più in generale interventi sulle strutture produttive che facilitino la sostituzione di prodotti esteri con prodotti nazionali;

*c*) l'adozione di politiche esterne ed interne alle imprese idonee a migliorare le condizioni di profittabilità e tendenti a ridurre gradualmente il livello di indebitamento e favorire il finanziamento degli investimenti attraverso un uso crescente di capitale di rischio. In questo quadro sono da ricomprendere sia quegli interventi di politica economica generale che tendano a ridurre il costo reale del finanziamento bancario, sia le azioni volte ad attenuare le disparità del trattamento fiscale delle diverse fonti di finanziamento, sia infine gli interventi sulle strutture del mercato mobiliare;

*d*) la programmazione dei flussi di credito verso il settore industriale in coerenza con gli indirizzi di politica economica generale al fine di fornire conoscenze alle imprese circa i volumi di credito disponibili per l'operatività delle leggi di agevolazione;

*e*) la riconsiderazione della struttura del costo del lavoro per armonizzarla con quella degli altri Paesi comunitari, sentite le parti sociali;

*f*) l'individuazione e la rimozione dei fattori normativi che comportano nella gestione delle imprese rigidità operative che si riflettono in una contrazione dell'efficienza dei processi produttivi e talora in una riduzione del livello di utilizzazione effettiva delle risorse rispetto a quella potenziale;

*g*) l'attuazione di misure rivolte a dare efficienza e flessibilità al mercato del lavoro al fine di assicurare lo sviluppo della produzione e l'incremento dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile e femminile, intensificando — fra le altre — l'azione consentita dai programmi di formazione professionale in correlazione con gli obiettivi delle politiche industriali;

4) gli strumenti di intervento della politica industriale devono essere oggetto di revisione secondo le seguenti direttive:

*a*) il Governo prenderà le opportune iniziative per completare e perfezionare la razionalizzazione ed il coordinamento del sistema degli incentivi finanziari alle iniziative industriali;

*b*) il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in collaborazione con gli altri Ministri del CIPE, predisporrà un provvedimento quadro tendente a dare impostazione programmatica ai flussi delle commesse pubbliche, anche riordinando e uniformando le procedure decisionali e le disposizioni normative;

*c*) il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato d'intesa con gli altri Ministri interessati, predisporrà un provvedimento di riordino della intera complessa materia delle autorizzazioni e dei controlli ai quali è sottoposta l'attività delle imprese, tenendo anche conto dei trasferimenti di competenza operati a favore degli enti regionali. Dovranno essere eliminati quei vincoli che appaiono rispondenti ad esigenze ormai superate e, in ogni caso, dovranno essere semplificate le procedure di intervento;

5) la centralità dell'obiettivo di sviluppo del Mezzogiorno consente di fissare fin da ora le seguenti direttive:

*a*) il Ministro per le partecipazioni statali nella predisposizione dei programmi delle imprese a prevalente partecipazione statale verificherà che sia assicurata l'osservanza dell'indirizzo di localizzare nel Mezzogiorno tutte le nuove iniziative industriali manifatturiere;

*b*) la Cassa per il Mezzogiorno, nella realizzazione del programma di interventi adottato dal CIPE il 31 maggio 1977, attribuirà priorità assoluta ai programmi relativi alle infrastrutture al servizio di insediamenti delle imprese industriali e accelererà al massimo le procedure di approvazione e di liquidazione degli incentivi finanziari previsti a favore delle piccole e medie imprese;

*c*) la GEPI, la FIME e l'INSUD sono impegnate a mettere immediatamente allo studio progetti coordinati di supporto alla crescita ed al riassetto delle piccole e medie imprese meridionali, avendo riguardo a particolari aree settoriali di crisi;

*d*) il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno riferirà, entro la fine di maggio, al CIPI sui pareri di conformità rilasciati alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, e decaduta ai sensi del quarto comma dell'art. 18 della legge n. 183/1976, con particolare riguardo per i pareri di conformità rientranti nei settori di attività per i quali si procederà alla elaborazione di programmi finalizzati;

6) per quanto riguarda i programmi finalizzati previsti dal quarto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, valgono le seguenti direttive:

*a*) la delimitazione dei settori e delle attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e dei settori per i quali appaiono necessari processi di ristrutturazione e di riconversione particolarmente impegnativi va fatta con riferimento all'esistenza di problematiche comuni per quanto attiene ai processi produttivi, alle tecnologie impegnate, alle tematiche di ricerca, alle strutture di mercato, alle caratteristiche della domanda;

*b*) i programmi finalizzati devono prendere le mosse dalla definizione di un quadro di riferimento conoscitivo, costruito avendo anche attenzione all'evoluzione dei mercati internazionali, ai programmi di sviluppo dei Paesi emergenti e dei Paesi socialisti, e alle scelte comunitarie, in materia di programmazione industriale;

*c*) i programmi finalizzati devono contenere criteri per la individuazione delle iniziative valide dal punto di vista degli obiettivi della politica industriale ed in particolare di quella rivolta alla ristrutturazione e alla riconversione delle attività produttive nonchè in ordine al conseguente impiego delle risorse anche con riguardo alla loro distribuzione territoriale, orientate, con priorità, verso l'espansione dell'occupazione nel Mezzogiorno;

*d*) i programmi finalizzati devono indicare gli strumenti di intervento pubblico ritenuti necessari, anche se non contenuti nella legge 12 agosto 1977, n. 675 e nelle altre leggi in vigore. In particolare potranno mirare sia ad influenzare direttamente l'offerta, rivolgendosi alle industrie produttrici, sia ad operare attraverso l'orientamento della domanda, da attuarsi con la programmazione dei flussi di forniture pubbliche e con l'incentivazione alle industrie in grado di utilizzare e quindi di richiedere nuovi beni strumentali o di adottare nuovi processi produttivi;

*e*) i programmi finalizzati devono evidenziare la specificità dei problemi attinenti le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane;

*f*) in sede di preparazione dei programmi finalizzati potranno essere raccolti elementi utili per la elaborazione dei programmi stessi anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori nonchè, ove necessario, presso le regioni più direttamente interessate.

*C*) Ai sensi del punto *c*) del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ai fini della elaborazione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'art. 2 della medesima legge, stabilisce nei seguenti punti i settori e le attività, il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale, nonchè i settori per i quali si rendono necessari processi di ristrutturazione e di riconversione particolarmente impegnativi:

1) ricerca, sviluppo e industrializzazione di tecnologie elettroniche:

*a*) componentistica;
*b*) informatica;
*c*) telecomunicazioni;
*d*) automazione e strumentazione elettronica;
*e*) elettronica civile;

2) sviluppo tecnologico, organizzativo e commerciale della meccanica strumentale per l'industria manifatturiera:

*a*) macchine utensili (ad asportazione e a deformazione);
*b*) macchine operatrici e speciali;
*c*) impianti di sollevamento, di trasporto e di manipolazione;

3) industria collegata all'attività agricolo-alimentare:

*a*) mezzi tecnici per l'agricoltura;
*b*) prime trasformazioni dei prodotti agricoli;
*c*) produzioni alimentari con particolare riguardo a quelle innovative a tecnologia sofisticata;

4) industria chimica:
a) industria chimica di base;
b) industria delle fibre chimiche;
c) industria chimica fine;
5) industria siderurgica;
6) industria delle paste per carta e della carta;
7) sistema della moda:
a) industrie tessili;
b) industrie del vestiario e dell'abbigliamento;
c) industrie delle calzature, pelli e cuoio;

8) sfruttamento ottimale delle fonti di energia e delle materie prime nei processi produttivi industriali:
a) razionale utilizzo delle fonti di energia;
b) recupero e riciclaggio dei materiali;

9) potenziamento delle strutture organizzative per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera;

10) impiantistica per il risanamento ecologico ed ambientale dei processi produttivi.

La elaborazione dei programmi finalizzati allo sfruttamento ottimale delle fonti di energia e delle materie prime nei processi produttivi industriali, al potenziamento delle strutture organizzative per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera, all'impiantistica per il risanamento ecologico ed ambientale dei processi produttivi va realizzata con riferimento a specifici comparti produttivi.

Per lo sviluppo dei sistemi energetici avanzati e, in particolare: sfruttamento dell'energia solare e geotermica, qualificazione delle produzioni collegate al settore nucleare, impiego energetico del carbone e produzione congiunta energia e calore si fa riferimento alle deliberazioni assunte dal CIPE il 23 dicembre 1977 in sede di approvazione dell'aggiornamento del piano energetico nazionale.

Per quanto riguarda i settori e le attività industriali connessi all'edilizia residenziale ed ai trasporti collettivi, si assume l'impegno a disporre l'elaborazione di appositi programmi finalizzati non appena siano stati definiti nelle competenti sedi istituzionali sufficienti elementi di certezza in merito alle dimensioni ed alle caratteristiche della domanda pubblica; analogamente per quanto attiene al settore della meccanica e cantieristica navale si fa riserva di eventuale integrazione alla luce del quadro normativo derivante dal disegno di legge in discussione al Parlamento; infine per la metallurgia non ferrosa e, in particolare, per l'alluminio, si fa riserva di integrazioni in connessione con il quadro normativo derivante dai due disegni di legge all'esame del Parlamento ed alle indicazioni che saranno fornite per la predisposizione del programma minerario nazionale.

I Ministri per il bilancio, per l'industria, per il tesoro e per le partecipazioni statali assumeranno l'iniziativa di verificare i presupposti, in termini di risorse minime necessarie e in termini di disponibilità dei partners stranieri a iniziative comuni, che consentano l'avvio di un programma finalizzato allo sviluppo del settore aeronautico.

Roma, addì 24 febbraio 1978

*Il Presidente delegato della seduta*
*Vice Presidente del CIPI*
MORLINO

(2032)

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

## Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A/378 del 30 gennaio 1978, relativa ai compensi di mediazione.

(1643)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontaniva

Con decreto 31 ottobre 1977, n. 1662, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale in comune di Fontaniva (Padova) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 146 $^1/_2$ della superficie di mq. 42 ed indicata nell'estratto di mappa 15 novembre 1976 in scala 1:1000 con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa e allegata dimostrazione di frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1650)

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 14 ottobre 1977, n. 1597, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25 mappali 500 e 518 della superficie di mq. 120 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 marzo 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1654)

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castellucchio

Con decreto 15 ottobre 1977, n. 1665, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di vari tratti dell'ex canale Osone in comune di Castellucchio (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29 mappali 378 (mq. 560); 446 (mq. 305) e al foglio n. 31 mappali 133 (mq. 115); 134 (mq. 40) e 135 (mq. 490) della superficie complessiva di mq. 1.510 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 2 settembre 1976 in scala 1:1000 e 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1653)

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brembilla

Con decreto 22 ottobre 1977, n. 1406, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Brembilla in località Cà del Foglia del comune di Brembilla (Bergamo) segnato nel catasto del comune censuario di Cà del Foglia al foglio n. 7/c mappale 478 $^1/_2$ della superficie di mq. 150 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1976 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1651)

Con decreto 22 ottobre 1977, n. 1407, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Brembilla in località Cà del Foglia del comune di Brembilla (Bergamo) segnato nel catasto del comune censuario di Cà del Foglia al foglio n. 7/c mappale 478 $^1/_3$ della superficie di mq. 140 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1976 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1652)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

**Corso dei cambi dell'8 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 851,75 | 851,75 | 851,85 | 851,75 | 851,75 | 851,65 | 851,70 | 851,75 | 851,75 | 851,75 |
| Dollaro canadese | 756,65 | 756,65 | 758 — | 756,65 | 756,60 | 756,65 | 756,40 | 756,65 | 756,65 | 56,65 |
| Franco svizzero | 452,25 | 452,25 | 451,50 | 452,25 | 452 — | 452,25 | 451,85 | 452,25 | 452,25 | 452,25 |
| Corona danese | 153,72 | 153,72 | 153,70 | 153,72 | 153,65 | 153,72 | 153,75 | 153,72 | 153,72 | 153,75 |
| Corona norvegese | 161,43 | 161,43 | 161,50 | 161,43 | 161,50 | 161,43 | 161,50 | 161,43 | 161,43 | 161,43 |
| Corona svedese | 186,15 | 186,15 | 186,20 | 186,15 | 186,15 | 186,15 | 186,17 | 186,15 | 186,15 | 186,15 |
| Fiorino olandese | 396,30 | 396,30 | 396 — | 396,30 | 395,70 | 396,30 | 396,70 | 396,30 | 396,30 | 396,30 |
| Franco belga | 27,17 | 27,17 | 27,90 | 27,17 | 27,14 | 27,17 | 27,176 | 27,17 | 27,17 | 27,20 |
| Franco francese | 178,43 | 178,43 | 178 — | 178,43 | 178,50 | 178,43 | 178,40 | 178,43 | 178,43 | 178,45 |
| Lira sterlina | 1651 — | 1651 — | 1651 — | 1651 — | 1650,35 | 1651 — | 1650,65 | 1651 — | 1651 — | 1651 — |
| Marco germanico | 424,68 | 424,68 | 423,75 | 424,68 | 424,70 | 424,68 | 424,65 | 424,68 | 424,68 | 424,70 |
| Scellino austriaco | 58,95 | 58,95 | 59 — | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 |
| Escudo portoghese | 21,145 | 21,145 | 21 — | 21,145 | 21,10 | 21,14 | 21,04 | 21,145 | 21,145 | 21,15 |
| Peseta spagnola | 10,648 | 10,648 | 10,66 | 10,648 | 10,64 | 10,64 | 10,649 | 10,648 | 10,648 | 10,65 |
| Yen giapponese | 3,648 | 3,648 | 3,65 | 3,648 | 3,58 | 3,64 | 3,652 | 3,648 | 3,648 | 3,64 |

**Media dei titoli dell'8 marzo 1978**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,975 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 94,975 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,025 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96 — |
| » 5 % (Beni esteri) | 95,475 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 83,100 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,400 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 78,875 |
| » 6 % » » 1970-85 | 76,875 |
| » 6 % » » 1971-86 | 73,875 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,500 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,125 |
| » 9 % » » 1976-91 | 81,100 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 | 86,800 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » 14 % | 101,100 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 99,575 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 95,500 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 89 — |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 79,125 |
| » poliennali 7 % 1978 | 99,600 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 96,600 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 94,700 |
| » » 9 % 1980 | 93,825 |
| » » 10 % 1981 | 94 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 marzo 1978**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 851,725 |
| Dollaro canadese | 756,525 |
| Franco svizzero | 452,05 |
| Corona danese | 153,735 |
| Corona norvegese | 161,465 |
| Corona svedese | 186,16 |
| Fiorino olandese | 396,50 |
| Franco belga | 27,173 |
| Franco francese | 178,415 |
| Lira sterlina | 1650,825 |
| Marco germanico | 424,665 |
| Scellino austriaco | 58,95 |
| Escudo portoghese | 21,092 |
| Peseta spagnola | 10,648 |
| Yen giapponese | 3,650 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1976, registro n. 20 Difesa, foglio n. 316, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1977, registro n. 9 Difesa, foglio n. 248, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1976, citato nelle premesse:

1. ten. a. Cesaretti Paolo, nato il 9 aprile 1949 punti 30,016
2. ten. f. Scano Beniamino, nato il 24 novembre 1948 » 29,500
3. ten. a. De Carlo Sergio, nato il 4 ottobre 1946 » 29,033
4. s. ten. g. Alba Carmelo, nato il 15 novembre 1949 » 28,633
5. ten. g. Dati Giovanni, nato l'8 giugno 1951 » 28,583
6. ten. f. Teti Nicola, nato l'8 febbraio 1950 » 28,516
7. ten. f. Peres Nicola, nato il 4 marzo 1953 » 28,416
8. ten. f. Telegrafo Tommaso, nato il 1° maggio 1946 » 28,383
9. s. ten. f. Rossi Domenico, nato l'8 novembre 1952 » 28,150
10. ten. a. Palazzetti Lucio, nato il 23 giugno 1945 » 28,050
11. ten. g. Tomasino Francesco, nato il 3 novembre 1948 » 27,983
12. ten. f. Ceripa Vincenzo, nato il 15 gennaio 1950 » 27,950
13. s. ten. f. Ingrosso Umberto, nato il 24 giugno 1950 » 27,916
14. s. ten. f. Donato Vanni, nato il 20 febbraio 1951 » 27,900
15. ten. a. Severini Domenico, nato il 9 gennaio 1948 » 27,900
16. ten. f. Lopez Matteo, nato il 18 marzo 1950 » 27,850
17. s. ten. f. Spera Giovanni, nato l'11 marzo 1955 » 27,833
18. s. ten. f. Pota Andrea, nato il 5 giugno 1955 » 27,800
19. s. ten. f. Angeli Giampiero, nato il 17 dicembre 1950 » 27,783
20. s. ten. c. Boes Edoardo, nato il 26 giugno 1946 » 27,766
21. ten. g. Palombi Mario, nato il 24 agosto 1945 » 27,750
22. s. ten. f. Menditto Antonio, nato il 30 settembre 1953 » 27,733
23. ten. f. Anglani Adriano R., nato il 21 settembre 1948 » 27,716
24. s. ten. f. Sferragatta Michele, nato il 9 ottobre 1954 » 27,683
25. s. ten. a. Di Giorgio Sabatino, nato il 5 marzo 1952 » 27,666
26. s. ten. g. Meneghello Ruggero, nato il 9 luglio 1952 punti 27,650
27. ten. a. Simone Michelangelo, nato il 16 agosto 1949 » 27,650
28. s. ten. a. Vigilante Luigi, nato il 5 ottobre 1949 » 27,616
29. s. ten. f. Vozza Ciro, nato il 17 marzo 1955 » 27,616
30. ten. c. Marcoccio Gaetano, nato il 5 marzo 1952 » 27,566
31. ten. a. Bellini Giovanni, nato il 24 giugno 1949 » 27,516
32. s. ten. g. Brunetti Paolo, nato il 23 novembre 1954 » 27,516
33. ten. f. Caso Pietro, nato il 25 gennaio 1948 » 27,500
34. ten. a. De Caro Vito, nato il 22 giugno 1947 » 27,500
35. ten. g. De Lucia Antonio, nato il 10 settembre 1951 » 27,500
36. ten. f. Magrino Mario, nato il 25 novembre 1953 » 27,500
37. ten. g. Rossi Livio, nato il 17 agosto 1952 » 27,500
38. ten. a. Verde Mario, nato il 20 settembre 1949 » 27,500
39. ten. f. Bordin Renzo, nato il 25 giugno 1949 » 27,483
40. ten. a. Colombo Aldo, nato il 13 febbraio 1951 » 27,466
41. ten. g. Di Giustino Severino, nato il 21 aprile 1950 » 27,466
42. ten. a Pico Nunzio, nato il 1° maggio 1946 » 27,450
43. ten. g. Poso Giovanni, nato il 3 dicembre 1946 » 27,433
44. ten. c. Lebbioli Emilio, nato il 5 giugno 1953 » 27,416
45. ten. a. Simeoni Angelo, nato il 12 gennaio 1951 » 27,416
46. ten. a. Cardaropoli Giancarlo, nato il 28 luglio 1947 » 27,383
47. s. ten. f. Casella Pietrantonio, nato l'8 gennaio 1952 » 27,383
48. s. ten. f. Brunoni Luciano, nato il 4 ottobre 1948 » 27,366
49. ten. a. Rocchi Eraldo, nato il 7 giugno 1951 » 27,366
50. ten. g. Tosetto Giuseppe, nato il 29 giugno 1952 » 27,366
51. ten. f. Egiziano Giuseppe, nato il 5 marzo 1950 » 27,333
52. ten. f. Troso Giuseppe, nato il 20 gennaio 1949 » 27,266
53. ten. f. Bianco Carlo, nato il 10 novembre 1951 » 27,233
54. s. ten. f. Fici Giuseppe, nato il 14 gennaio 1951 » 27,216
55. s. ten. a Osimani Giuseppe, nato il 19 marzo 1954 » 27,200
56. s. ten. a. Berti Piero, nato il 13 aprile 1949 » 27,183
57. ten. f. Bultrini Maurizio, nato l'8 giugno 1950 » 27,183
58. ten. f. Aversa Giuseppe, nato il 17 gennaio 1947 » 27,166
59. ten. f. Como Claudio, nato il 10 luglio 1949 » 27,166
60. s. ten. f. Ziantoni Aurelio, nato il 25 luglio 1948 » 27,133
61. ten. a. Rizzuto Alfonso, nato il 29 agosto 1949 » 27,116
62. ten. f. Bragagni Giovanni, nato il 24 giugno 1952 » 27,100
63. s. ten. a. Calzecchi Onesti Antonio, nato il 3 giugno 1948 » 27,083
64. s. ten. g. Di Nuzzo Vincenzo, nato il 3 maggio 1952 » 27,083
65. ten. a. Galeotti Angelo, nato il 12 dicembre 1951 » 27,066
66. ten. f. Vitali Sergio, nato il 28 marzo 1952 » 27,033
67. ten. f. Garezzo Guido, nato il 28 marzo 1948 » 27,000
68. ten. f. Cofini Antonio, nato il 2 giugno 1951 » 26,983
69. s. ten. f. Cisbani Carlo, nato il 18 gennaio 1951 » 26,933
70. s. ten. g. Monzi Massimo, nato il 26 febbraio 1954 » 26,933
71. ten. a. Faccia Ignazio, nato il 7 gennaio 1951 » 26,916
72. s. ten. f. Forlivesi Giancarlo, nato il 30 gennaio 1953 » 26,916
73. ten. f. Gaviano Ivano, nato il 9 giugno 1947 » 26,916

74. ten. g. Rizzo Pierpaolo, nato il 20 giugno 1950 punti 26,916
75. ten. f. Smarchi Francesco, nato il 21 agosto 1952 . . . . » 26,916
76. ten. g. Fareri Claudio, nato il 22 marzo 1952 . . . . » 26,900
77. ten. a. Laudante Antonio, nato il 21 novembre 1949 . . » 26,900
78. ten. g. Masiello Luigi, nato il 30 settembre 1951 . . . . . . » 26,900
79. s. ten. g. Vitelli Enrico, nato il 20 aprile 1953 . . . . » 26,900
80. s. ten. f. Del Parco Bruno, nato il 1° aprile 1956 . . . . » 26,883
81. ten. g. Formoso Franco, nato il 4 ottobre 1950 . . . . . » 26,883
82. ten. f. Silvestri Orlando, nato il 14 gennaio 1950 . . . . » 26,883
83. ten. g. Bucca Concetto, nato il 3 gennaio 1950 . . . » 26,866
84. ten. a. Buonocore Alfredo, nato il 9 giugno 1946 . . . » 26,866
85. s. ten. f. Martella Carlo, nato il 30 settembre 1952 . . . . » 26,866
86. s. ten. f. Micozzi Alberto, nato il 15 ottobre 1953 . . . . » 26,866
87. ten. f. Zavarella Carmine, nato il 29 gennaio 1950 . . . » 26,866
88. ten. a. Calò Francesco, nato il 7 marzo 1946 . . . . . » 26,850
89. ten. f. Lagorio Mauro, nato il 14 ottobre 1952 . . » 26,850
90. ten. f. Tanucci Fabrizio, nato il 6 agosto 1949 . . . . » 26,850
91. ten. f. Imbimbo Alfredo, nato il 16 luglio 1950 . . » 26,833
92. s. ten. a. Catastini Giampaolo, nato il 5 ottobre 1948 . . . . . . » 26,816
93. ten. f. Ninfo Antonino, nato il 1° giugno 1951 . . . . » 26,816
94. ten. f. Perrone Giuseppe, nato il 15 settembre 1952 . . . . » 26,816
95. s. ten. c. Del Sorbo Matteo, nato il 22 febbraio 1953 . . . . » 26,800
96. ten. f. Sacco Anselmo, nato il 1° gennaio 1946 . . . . » 26,800
97. s. ten. a. Sciacovelli Luigi, nato il 5 ottobre 1949 . . . . . . . » 26,800
98. ten. a. Bertino Antonino, nato l'11 ottobre 1952 . . . . . . » 26,783
99. s. ten. f. Salvato Gioacchino, nato il 14 novembre 1949 . . . . . . » 26,783
100. ten. f. Benisti Alessandro, nato il 16 ottobre 1949 . . . . . . » 26,766
101. ten. g. Catanese Francesco, nato il 1° settembre 1950 . . . . . . . » 26,766
102. ten. f. D'Alessio Rosario, nato il 27 febbraio 1951 . . . . . . . » 26,766
103. s. ten. f. Stanco Michele, nato il 17 ottobre 1951 . . . . . . . » 26,766
104. ten. f. Curi Raffaele, nato l'11 dicembre 1951 . . . . . . . » 26,733
105. ten. f. Gravina Giovanni, nato il 5 agosto 1952 » 26,733
106. ten. f. Sabetta Eufrasio, nato il 9 aprile 1947 . . . . . . . . » 26,716
107. s. ten. a. Picillo Gianfranco, nato il 5 febbraio 1949 . . . . . . » 26,666
108. ten. f. Malerba Francesco, nato il 29 maggio 1949 . . . . . . » 26,633
109. ten. a. Moretti Marcello, nato l'11 ottobre 1947 . . . . . . . » 26,633
110. s. ten. f. Pelchini Luciano, nato il 12 dicembre 1950 . . . . . . » 26,633
111. ten. f. Casella Salvatore, nato il 3 gennaio 1951 . . . . . . . . » 26,616
112. ten. f. Barla Emilio, nato il 2 gennaio 1948 » 26,600
113. s. ten. f. Mariani Carlo, nato il 16 settembre 1951 . . . . . . . » 26,600
114. ten. g. Ruggiero Ferdinando, nato il 4 gennaio 1948 . . . . . . . » 26,583
115. ten. f. Capitali Carlo, nato il 26 giugno 1949 » 26,566
116. ten. g. Carvelli Enrico, nato il 26 settembre 1945 punti 26,550
117. s. ten. f. Salzillo Lorenzo, nato il 9 agosto 1956 . . . . . . . . . » 26,516
118. ten. f. Rossi Luciano, nato il 7 gennaio 1949 » 26,500
119. s. ten. f. Corsale Raffaele, nato il 16 gennaio 1952 . . . . » 26,466
120. s. ten. a. Turrisi Agateno, nato il 21 febbraio 1954 . . . . . . . . » 26,466
121. s. ten. f. Valle Carlo, nato il 7 agosto 1950 » 26,466
122. ten. f. De Angelis Ciriaco, nato il 23 dicembre 1946 . . » 26,433
123. ten. a. Franconetti Tullio, nato l'8 luglio 1948 . . . . . » 26,416
124. ten. f. Bernardoni Giancarlo, nato il 24 giugno 1950 . . . . » 26,383
125. ten. a. Romano Pasquale, nato il 7 febbraio 1951 . . . . . » 26,366
126. ten. a. Buso Luigi, nato il 19 luglio 1947 . » 26,350
127. ten. a. Ciancimino Livio, nato il 25 marzo 1950 . » 26,350
128. s. ten. f. Giufrè Roberto, nato il 1° gennaio 1955 . . . . . » 26,300
129. ten. a. Santangelo Antonio, nato il 16 luglio 1952 . . . . . . » 26,283
130. s. ten. f. Ciucci Ferruccio, nato il 17 luglio 1952 . . . » 26,266
131. s. ten. a. Biagi Riccardo, nato il 23 gennaio 1949 . . . . . » 26,250
132. ten. f. Cassar Valter Nunzio, nato l'8 dicembre 1953 . . » 26,200
133. ten. f. Passalacqua Giuseppe, nato il 20 febbraio 1952 . . . » 26,166
134. ten. a. Gianni Pietro, nato il 26 gennaio 1950 . . . . » 26,133
135. s. ten. c. Mercuri Claudio, nato il 30 marzo 1948 . . . . » 26,133
136. s. ten. a. Papaleo Francesco, nato il 15 settembre 1947 . . . . » 26,116
137. ten. f. Pecorino Domenico, nato il 1° gennaio 1952 . . . . » 26,116
138. s. ten. a. Giovannelli Bruno, nato il 5 dicembre 1953 . . . . . » 26,083
139. ten. f. Rossi Guido, nato il 6 maggio 1950 » 26,066
140. s. ten. g. Margaglio Enrico, nato il 29 marzo 1954 . . . . . . » 26,033
141. s. ten. f. Russo Luigi, nato il 25 marzo 1954 » 26,033
142. s. ten. a. Angelini Iori, nato il 28 maggio 1949 . . . . . . . . » 26,016
143. ten. f. Azzolina Lucio, nato il 25 giugno 1946 . . . . » 26,016
144. s. ten. a. Fermo Vincenzo, nato il 2 ottobre 1954 . . . . » 26,000
145. ten. a. Marzi Aldo, nato il 22 giugno 1949 » 26,000
146. ten. f. Matrundola Otello, nato il 23 agosto 1948 . . . . . » 26,000
147. ten. a. Angelini Luigi, nato il 2 agosto 1952 » 25,983
148. s. ten. f. Colalillo Antonino M., nato il 14 settembre 1949 . . . . . » 25,983
149. s. ten. f. Aulicino Sergio, nato il 20 maggio 1953 . . . » 25,933
150. ten. f. Greco Giacomo, nato il 27 novembre 1952 . . . . . » 25,933
151. s. ten. f. Tsimbirlis Apostolidis G., nato il 6 luglio 1954 . . . . » 25,933
152. ten. f. Isoni Gesuino, nato il 6 luglio 1946 » 25,900
153. s. ten. g. Minervini Italo, nato il 1° gennaio 1948 . . . . . . . » 25,866
154. ten. f. Spanò Vincenzo, nato il 5 marzo 1950 » 25,833
155. ten. f. Villani Antonio, nato il 30 ottobre 1950 » 25,833
156. ten. a. Rossi Sergio, nato il 31 agosto 1950 » 25,750
157. s. ten. f. Gibilisco Raffaele, nato il 1° luglio 1955 . . . . . . . . » 25,566
158. s. ten. f. Foti Giuseppe S., nato il 26 aprile 1950 » 25,550
159. s. ten. f. Volpe Giuseppe, nato il 12 agosto 1955 . . . . » 25,500
160. s. ten. f. Russo Gregorio, nato il 19 febbraio 1953 . . . » 25,483
161. ten. a. Martino Francesco, nato il 18 ottobre 1949 . . . . . » 25,366
162. s. ten. f. Mattia Francesco, nato il 15 giugno 1951 . . . . . . . . » 25,333

163. s. ten. f. Schiano di Cola Antonio, nato il 7 luglio 1954 . punti 25,333
164. ten. f. Fina Antonio, nato il 13 giugno 1951 » 25,250
165. s. ten. g. Cardali Paolo, nato il 1° agosto 1953 . » 25,150
166. s. ten. f. Di Rienzo Roberto, nato il 10 dicembre 1946 . » 25,033
167. ten. f. De Biasio Nereo, nato il 30 luglio 1949 . » 24,950
168. s. ten. c. Pannullo Pasquale, nato il 4 marzo 1954 . » 24,850

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) ten. a. Cesaretti Paolo . punti 30,016
2) ten. f. Scano Beniamino . » 29,500
3) ten. a. De Carlo Sergio . » 29,033
4) s. ten. g. Alba Carmelo . » 28,633
5) ten. g. Dati Giovanni » 28,583
6) ten. f. Teti Nicola . » 28,516
7) ten. f. Peres Nicola . » 28,416
8) ten. g. Telegrafo Tommaso . » 28,383
9) s. ten. f. Rossi Domenico . » 28,150
10) ten. a. Palazzetti Lucio . » 28,050
11) ten. g. Tomasino Francesco . » 27,983
12) ten. f. Ceripa Vincenzo . » 27,950
13) s. ten. f. Ingrosso Umberto . » 27,916
14) ten. a. Severini Domenico (figlio cad. causa serv.) . » 27,900
15) s. ten. f. Donato Vanni . » 27,900
16) ten. f. Lopez Matteo » 27,850
17) s. ten. f. Spera Giovanni . » 27,833
18) s. ten. f. Pota Andrea » 27,800
19) s. ten. f. Angeli Giampiero . » 27,783
20) s. ten. c. Boes Edoardo . » 27,766
21) ten. g. Palombi Mario » 27,750
22) s. ten. f. Menditto Antonio . » 27,733
23) ten. f. Anglani Adriano R. . » 27,716
24) s. ten. f. Sferragatta Michele » 27,683
25) s. ten. a. Di Giorgio Sabatino » 27,666
26) ten. a. Simone Michelangelo, nato il 16 agosto 1949 . » 27,650
27) s. ten. g. Meneghello Ruggero, nato il 9 luglio 1952 » 27,650
28) s. ten. a. Vigilante Luigi, figlio inv. guerra » 27,616
29) s. ten. f. Vozza Ciro . » 27,616
30) ten. c. Marcoccio Gaetano » 27,566
31) ten. a. Bellini Giovanni, nato il 24 giugno 1949 » 27,516
32) s. ten. g. Brunetti Paolo, nato il 23 novembre 1954 » 27,516
33) ten. a. De Caro Vito, nato il 22 giugno 1947 » 27,500
34) ten. f. Caso Pietro, nato il 25 gennaio 1948 » 27,500
35) ten. a. Verde Mario, nato il 20 settembre 1949 » 27,500
36) ten. g. De Lucia Antonio, nato il 10 settembre 1951 » 27,500
37) ten. g. Rossi Livio, nato il 17 agosto 1952 » 27,500
38) ten. f. Magrino Mario, nato il 25 novembre 1953 . » 27,500
39) ten. f. Bordin Renzo » 27,483
40) ten. g. Di Giustino Severino, nato il 21 aprile 1950 » 27,466
41) ten. a. Colombo Aldo, nato il 13 febbraio 1951 » 27,466
42) ten. a. Pico Nunzio . » 27,450
43) ten. g. Poso Giovanni » 27,433
44) ten. a. Simeoni Angelo, nato il 12 gennaio 1951 » 27,416
45. ten. c. Lebbioli Emilio, nato il 5 giugno 1953 » 27,416
46) ten. a. Cardaropoli Giancarlo, nato il 28 luglio 1947 » 27,383
47) s. ten. f. Casella Pietrantonio, nato l'8 gennaio 1952 . » 27,383
48) s. ten. f. Brunoni Luciano, nato il 4 ottobre 1948 » 27,366
49) ten. a. Rocchi Eraldo, nato il 7 giugno 1951 » 27,366
50) ten. g. Tosetto Giuseppe, nato il 29 giugno 1952 . punti 27,366
51) ten. f. Egiziano Giuseppe . » 27,333
52) ten. f. Troso Giuseppe . » 27,266
53) ten. f. Bianco Carlo . » 27,233
54) s. ten. f. Fici Giuseppe . » 27,216
55) s. ten. a. Osimani Giuseppe . » 27,200
56) s. ten. a. Berti Piero, nato il 13 aprile 1949 » 27,183
57) ten. f. Bultrini Maurizio, nato l'8 giugno 1950 » 27,183
58) ten. f. Aversa Giuseppe, nato il 17 gennaio 1947 » 27,166
59) ten. f. Como Claudio, nato il 10 luglio 1949 » 27,166
60) s. ten. f. Ziantoni Aurelio » 27,133
61) ten. a. Rizzuto Alfonso . » 27,116
62) ten. f. Bragagni Giovanni » 27,100
63) s. ten. a. Calzecchi Onesti Antonio, nato il 3 giugno 1948 » 27,083
64) s. ten. g. Di Nuzzo Vincenzo, nato il 3 maggio 1952 » 27,083
65. ten. a. Galeotti Angelo » 27,066
66) ten. f. Vitali Sergio . » 27,033
67) ten. f. Garezzo Guido » 27,000
68) ten. f. Cofini Antonio » 26,983
69) s. ten. f. Cisbani Carlo, nato il 18 gennaio 1951 » 26,933
70) s. ten. g. Monzi Massimo, nato il 16 febbraio 1954 » 26,933
71) ten. f. Gaviano Ivano, nato il 9 giugno 1947 » 26,916
72) ten. g. Rizzo Pierpaolo, nato il 20 giugno 1950 » 26,916
73) ten. a. Faccia Ignazio, nato il 7 gennaio 1951 » 26,916
74) ten. f. Smarchi Francesco, nato il 21 agosto 1952 » 26,916
75) s. ten. f. Forlivesi Giancarlo, nato il 30 gennaio 1953 » 26,916
76) ten. g. Fareri Claudio, profugo . » 26,900
77) ten. a. Laudante Antonio, nato il 21 novembre 1949 » 26,900
78) ten. g. Masiello Luigi, nato il 30 settembre 1951 » 26,900
79) s. ten. g. Vitelli Enrico, nato il 20 aprile 1953 » 26,900
80) ten. f. Silvestri Orlando, nato il 14 gennaio 1950 » 26,883
81) ten. g. Formoso Franco, nato il 4 ottobre 1950 » 26,883
82) s. ten. f. Del Parco Bruno, nato il 1° aprile 1956 » 26,883
83) ten. a. Buonocore Alfredo, nato il 9 giugno 1946 » 26,866
84) ten. g. Bucca Concetto, nato il 3 gennaio 1950 » 26,866
85) ten. f. Zavarella Carmine, nato il 29 gennaio 1950 » 26,866
86) s. ten. f. Martella Carlo, nato il 30 settembre 1952 » 26,866
87) s. ten. f. Micozzi Alberto, nato il 15 ottobre 1953 » 26,866
88) ten. a. Calò Francesco, nato il 7 marzo 1946 » 26,850
89) ten. f. Tanucci Fabrizio, nato il 6 agosto 1949 » 26,850
90) ten. f. Lagorio Mauro, nato il 14 ottobre 1952 » 26,850
91) ten. f. Imbimbo Alfredo . » 26,833
92) s. ten. a. Catastini Giampaolo, nato il 5 ottobre 1948 » 26,816
93) ten. f. Ninfo Antonino, nato il 1° giugno 1951 » 26,816
94) ten. f. Perrone Giuseppe, nato il 15 settembre 1952 » 26,816
95) ten. f. Sacco Anselmo, nato il 1° gennaio 1946 » 26,800
96) s. ten. a. Sciacovelli Luigi, nato il 5 ottobre 1949 » 26,800
97) s. ten. c. Del Sorbo Matteo, nato il 22 febbraio 1953 » 26,800
98) s. ten. f. Salvato Gioacchino, nato il 14 novembre 1949 . » 26,783
99) ten. a. Bertino Antonino, nato l'11 ottobre 1952 » 26,783
100) ten. f. Benisti Alessandro, nato il 16 ottobre 1949 . » 26,766

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. ten. g. Catanese Francesco, nato il 1° settembre 1950 . . . . punti 26,766
2. ten. f. D'Alessio Rosario, nato il 27 febbraio 1951 . . . . » 26,766
3. s. ten. f. Stanco Michele, nato il 17 ottobre 1951 . . » 26,766
4. ten. f. Curi Raffaele, nato l'11 dicembre 1951 . . . » 26,733
5. ten. f. Gravina Giovanni, nato il 5 agosto 1952 . . . . » 26,733
6. ten. f. Sabetta Eufrasio . . . . . » 26,716
7. s. ten. a. Picillo Gianfranco . . . » 26,666
8. ten. a. Moretti Marcello, nato l'11 ottobre 1947 . . . . . » 26,633
9. ten. f. Malerba Francesco, nato il 29 maggio 1949 . . » 26,633
10. s. ten. f. Pelchini Luciano, nato il 12 dicembre 1950 . . . . . . » 26,633
11. ten. f. Casella Salvatore . . . . » 26,616
12. ten. f. Barla Emilio, nato il 2 gennaio 1948 » 26,600
13. s. ten. f. Mariani Carlo, nato il 16 settembre 1951 . . . . » 26,600
14. ten. g. Ruggiero Ferdinando . . . » 26,583
15. ten. f. Capitali Carlo . . . . . . » 26,566
16. ten. g. Carvelli Enrico . . . » 26,550
17. s. ten. f. Salzillo Lorenzo . . . . . » 26,516
18. ten. f. Rossi Luciano . . . » 26,500
19. s. ten. f. Valle Carlo, nato il 7 agosto 1950 » 26,466
20. s. ten. f. Corsale Raffaele, nato il 16 gennaio 1952 . . . » 26,466
21. s. ten. a. Turrisi Agateno, nato il 21 febbraio 1954 . . . . . » 26,466
22. ten. f. De Angelis Ciriaco . . . . . » 26,433
23. ten. a. Pranconetti Tullio . . . . . » 26,416
24. ten. f. Bernardoni Giancarlo . . . . » 26,383
25. ten. a. Romano Pasquale . . . » 26,366
26. ten. a. Buso Luigi, nato il 19 luglio 1947 » 26,350
27. ten. a Ciancimino Livio, nato il 25 marzo 1950 » 26,350
28. s. ten. f. Giufrè Roberto . . . . . » 26,300
29. ten. a. Santangelo Antonio » 26,283
30. s. ten. f. Ciucci Ferruccio . » 26,266
31. s. ten. a. Biagi Riccardo . » 26,250
32. ten. f. Cassar Valter Nunzio . . . . » 26,200
33. ten. f. Passalacqua Giuseppe . . » 26,166
34. s. ten. c. Mercuri Claudio, nato il 30 marzo 1948 . . » 26,133
35. ten. a. Gianni Pietro, nato il 26 gennaio 1950 . . » 26,133
36. s. ten. a. Papaleo Francesco, figlio inv. serv. . . . . » 26,116
37. ten. f. Pecorino Domenico . . . » 26,116
38. s. ten. a. Giovannelli Bruno . . » 26,083
39. ten. f. Rossi Guido . . . » 26,066
40. s. ten. f. Russo Luigi, nato il 25 marzo 1954 » 26,033
41. s. ten. g. Margaglio Enrico, nato il 29 marzo 1954 . . . . . » 26,033
42. ten. f. Azzolina Lucio, nato il 25 giugno 1946 . . . » 26,016
43. s. ten. a. Angelini Iori, nato il 28 maggio 1949 . . . . » 26,016
44. ten. f. Matrundola Otello, nato il 23 agosto 1948 . . . . . . » 26,000
45. ten. a. Marzi Aldo, nato il 22 giugno 1949 » 26,000
46. s. ten. a. Fermo Vincenzo, nato il 2 ottobre 1954 . . . . . . » 26,000
47. s. ten. f. Colalillo Antonino Maria, nato il 14 settembre 1949 . . . . . » 25,983
48. ten. a. Angelini Luigi, nato il 2 agosto 1952 » 25,983
49. ten. f. Greco Giacomo, nato il 27 novembre 1952 . . . . » 25,933
50. s. ten. f. Aulicino Sergio, nato il 20 maggio 1953 . . . . . » 25,933
51. s. ten. f. Tsimbirlis Apostolidis G., nato il 6 luglio 1954 . . . . . » 25,933
52. ten. f. Isoni Gesuino . . . . . . » 25,900
53. s. ten. g. Minervini Italo . . . . » 25,866
54. ten. f. Spanò Vincenzo, nato il 5 marzo 1950 » 25,833
55. ten. f. Villani Antonio, nato il 30 ottobre 1950 . . . . . . . . . » 25,833
56. ten. a. Rossi Sergio . . . . . . punti 25,750
57. s. ten. f. Gibilisco Raffaele . . . . » 25,566
58. s. ten. f. Foti Giuseppe S. . . . . » 25,550
59. s. ten. f. Volpe Giuseppe . . . . . » 25,500
60. s. ten. f. Russo Gregorio . . . . . » 25,483
61. ten. a. Martino Francesco . . . . » 25,366
62. s. ten. f. Mattia Francesco, nato il 15 giugno 1951 . . . . . . . . » 25,333
63. s. ten. f. Schiano di Cola Antonio, nato il 7 luglio 1954 . . . . . . . . . » 25,333
64. ten. f. Fina Antonio . . . . . . . » 25,250
65. s. ten. g. Cardali Paolo . . . . . » 25,150
66. s. ten. f. Di Rienzo Roberto . . . . » 25,033
67. ten. f. De Blasio Nereo . . . . . » 24,950
68. s. ten. c. Pannullo Pasquale . . . . » 24,850

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1977

*Il Ministro*: RUFFINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *gennaio* 1978
*Registro n.* 3 *Difesa, foglio n.* 267

**(1534)**

## OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

### Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

**(883/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

### Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lipari (Messina).

**(885/S)**

## OSPEDALE «S. LUCA» DI VALLO DELLA LUCANIA

### Concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

**(886/S)**

## OSPEDALE « M. SARCONE » DI TERLIZZI

**Concorso a posti di personale sanitario e medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio autonomo di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(928/S)

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terlizzi (Bari).

(929/S)

## ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'istituto « Regina Elena », a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di neuro-chirurgia;

un posto di assistente del laboratorio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

(880/S)

## OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

**Aumento del numero dei posti del concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica.**

Il numero dei posti del concorso a due posti di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1978, è elevato a tre.

(881/S)

## OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

**Concorso ad un posto di assistente radiologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(876/S)

## OSPEDALE CIVILE « DE MARCHI » DI MALO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Malo (Vicenza).

(877/S)

## ISTITUTO « V. PUTTI » DI PISA

**Concorso ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo della seconda divisione**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico-traumatologo della seconda divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa.

(878/S)

## OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

**Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(879/S)

# REGIONI

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1978, n. **1.**

**Variazioni al bilancio 1977 per finanziare spese per l'assistenza ai minori, vecchi ed inabili.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **2.**

**Crediti regionali di lieve entità - Abbandono delle procedure di esazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i crediti derivanti da violazioni alle leggi tributarie, quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 1.000, è consentito da parte della Regione l'abbandono delle procedure di esazione.

All'annullamento relativo si procede mediante decreti anche cumulativi del presidente della giunta regionale da emanarsi su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 gennaio 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **3.**

**Modifica alla legge regionale n. 29 del 17 aprile 1975 riguardante: « Interventi della Regione per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale n. 29 del 17 aprile 1975 è così modificato: « Sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento dei fabbricati rurali per abitazione ivi compresi i locali da adibire a deposito attrezzi, macchine agricole, di prodotti dell'azienda e locali per il ricovero del bestiame, di cui all'articolo precedente, viene concesso il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la durata massima di anni venti, pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito (preammortamento e ammortamento) e il tasso del 4 % che resta a carico del beneficiario ».

La Regione stipula apposita convenzione con i predetti istituti di credito ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale n. 29 del 17 aprile 1975 è così modificato: « Per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di locali da adibire a deposito di attrezzi e macchine agricole, singole ed isolati, è concesso sulla spesa ritenuta ammissibile un contributo in conto capitale pari al 50 %. Detti tipi di locali vanno sotto la denominazione di casette appoggio ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 gennaio 1978

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1978, n. **4.**

**Modifiche alla legge regionale n. 27 del 4 aprile 1975 per l'acceleramento del programma di opere pubbliche di competenza degli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27, è soppresso e sostituito dal seguente:

« I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, al tasso massimo del 16 %, per una durata non superiore ad anni trenta ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 gennaio 1978

d'AIMMO

**(1480)**

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1978, n. **5.**

**Interventi a favore della cooperazione agricola.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e beneficiari*

La regione Molise assume le iniziative ed adotta i provvedimenti intesi a promuovere e sostenere la cooperazione agricola, come strumento fondamentale per il raggiungimento degli

obiettivi programmatici di progresso economico-sociale della agricoltura e di partecipazione delle categorie agricole al processo di qualificazione produttiva.

Le provvidenze contributive e creditizie previste dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi, costituiti fra imprenditori agricoli nelle forme e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti, con preferenza a favore di organismi a prevalente partecipazione di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e fittavoli.

Art. 2.
*Adeguamento degli interventi ai programmi regionali*
*Criteri selettivi*

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in base ai criteri seguenti:

*a*) rispondenza delle iniziative alle scelte contenute nei programmi e nei progetti regionali di sviluppo;

*b*) coordinamento delle iniziative in modo da favorire un equilibrato sviluppo degli investimenti per settori di produzione ed una conveniente distribuzione territoriale degli stessi. A tale scopo, l'ammissibilità ai benefici delle iniziative di cui al successivo art. 3 deve tenere rigorosamente conto degli impianti e delle dotazioni esistenti, nonchè della loro capacità produttiva e di utilizzazione;

*c*) sufficiente garanzia della redditività degli investimenti e durevole contributo all'effetto economico perseguito dai programmi.

In particolare e nel rispetto dei suddetti criteri, ai fini delle priorità, si terrà inoltre conto:

1° delle più urgenti necessità delle zone depresse per una adeguata valorizzazione dei prodotti di maggior rilievo economico-sociale;

2° dell'opportunità di favorire le iniziative che, unitamente alla lavorazione e trasformazione, prevedono — anche se in tempi successivi — il confezionamento e la distribuzione diretta dei prodotti al consumo;

3° dell'opportunità di favorire le iniziative di organismi associativi di grado superiore, laddove queste possono utilmente integrare e perfezionare sotto il profilo tecnologico e commerciale l'attività degli organismi di primo grado.

Fino a quando non saranno adottati specifici programmi e progetti regionali di sviluppo, gli interventi di cui alla presente legge dovranno essere armonizzati con le «Linee programmatiche di sviluppo» approvate dal consiglio regionale.

Art. 3.
*Interventi per l'incentivazione delle strutture e delle attrezzature a carattere collettivo*

Ai beneficiari della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale e mutui o prestiti integrativi a tasso agevolato, per la parte di spesa ammessa non coperta dal contributo, per le iniziative riguardanti:

1° la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature a carattere interaziendale destinate all'incremento ed al miglioramento delle produzioni agricole, zootecniche e forestali;

2° l'acquisto, la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture ed attrezzature, anche mobili, occorrenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

3° la realizzazione e l'ammodernamento di opere a carattere collettivo, destinate alla provvista ed utilizzazione delle risorse irrigue ed alla connessa difesa del suolo, anche mediante interventi di forestazione;

4° l'acquisto delle macchine ed attrezzature occorrenti per l'organizzazione di servizi collettivi di meccanizzazione agricola, ivi comprese le attrezzature occorrenti per la difesa fitosanitaria.

La spesa ammessa per gli interventi previsti ai punti 1°, 2° e 3° del presente articolo comprende anche gli oneri per l'acquisto delle aree occorrenti per l'insediamento delle strutture di uso collettivo e per l'esecuzione delle infrastrutture agricole a servizio degli insediamenti stessi, nonchè quelli per la realizzazione delle opere e delle attrezzature per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi.

I contributi per gli interventi previsti dal presente articolo sono concessi:

*a*) in misura non superiore al 50 % per gli investimenti di cui ai punti 1° e 2°;

*b*) in misura non superiore all'80 % per gli investimenti di cui al punto 3°;

*c*) in misura non superiore al 35 % per gli acquisti di cui al punto 4°.

E' fatta salva la concessione di contributi in misura maggiore di quella prevista dal terzo comma del presente articolo, qualora ciò sia stabilito da provvedimenti legislativi regionali o nazionali per l'incentivazione di particolari settori produttivi, per l'attuazione di programmi straordinari di intervento e per iniziative ubicate in zone particolarmente svantaggiate.

I mutui integrativi per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti 1°, 2° e 3° del presente articolo avranno la durata di anni venti. Il preammortamento avrà la durata di anni due. I prestiti per gli interventi di cui al punto 4° avranno la durata di anni cinque.

Ove se ne riconosca la necessità, le predette agevolazioni sono applicabili per la realizzazione nelle zone di consumo, anche al di fuori del territorio regionale, di depositi e di centri di smistamento, mostra e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti da organismi cooperativi locali nei centri di produzione ubicati nella Regione.

Le opere, gli impianti e le attrezzature fisse di cui al primo comma, non possono essere distolti dall'uso per il quale sono stati realizzati per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data del loro collaudo.

Le macchine e le attrezzature mobili non possono essere alienate prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del loro collaudo.

I suddetti vincoli devono essere espressamente menzionati nei provvedimenti di concessione dei contributi in conto capitale. In caso di inosservanza i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi.

Art. 4.
*Credito di esercizio*

Le cooperative agricole e i loro consorzi possono beneficiare delle agevolazioni stabilite per le operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per i prestiti destinati:

*a*) all'acquisto collettivo di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

*b*) all'acquisto delle cose utili per la conduzione associata dei terreni e degli allevamenti;

*c*) all'acquisto delle materie prime e sussidiarie occorrenti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

*d*) all'erogazione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli conferiti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione collettiva;

*e*) all'acquisto di scorte vive e morte per gli allevamenti associati, ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo avranno scadenza non superiore ai sei mesi, come previsto all'art. 5 della legge 5 luglio 1928, n. 1760; i prestiti di cui alle lettere *c*) e *d*) avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno per i produttori e comunque non superiore ai dodici mesi; i prestiti di cui alla lettera *e*) avranno la durata prevista dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni.

Per consentire la conservazione e la tempestiva immissione sul mercato dei prodotti agricoli e zootecnici da sottoporre ad invecchiamento, i prestiti di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo possono essere prorogati fino ad un massimo di ventiquattro mesi in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali.

Le domande intese ad ottenere prestiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e quelle per i prestiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) di importo inferiore a L. 20.000.000, sono presentate direttamente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario convenzionati con la Regione.

Le domande intese ad ottenere i prestiti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) per operazioni di importo superiore a lire venti milioni devono essere presentate all'assessorato all'agricoltura che, previa istruttoria, le sottoporrà all'approvazione della giunta regionale. Su conforme deliberazione di quest'ultima, il presidente emetterà il nullaosta per la concessione dei prestiti.

### Art. 5.
*Estensione dei benefici previsti*

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, le incentivazioni per gli interventi previsti dall'articolo 3 ed i crediti di esercizio di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 4 della presente legge possono essere concessi anche all'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise.

I benefici di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle società promosse dall'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con la partecipazione di cooperative agricole e loro consorzi e di imprenditori agricoli, purchè l'ente, le cooperative o i consorzi detengano, singolarmente o congiuntamente, la maggioranza del capitale sociale.

### Art. 6.
*Estensione dei benefici alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.*

Gli interventi previsti nei precedenti articoli vengono estesi con priorità anche alle cooperative costituite dai soggetti e per le materie indicate nell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

### Art. 7.
*Contributi sulle spese di avviamento e di gestione*

Alle cooperative agricole e loro consorzi che assumono le iniziative e gestiscono le attività previste dall'art. 3 della presente legge può essere concesso, nei primi tre anni di attività, un contributo fino a un massimo del 75 % della spesa occorrente per l'utilizzazione di un'unità adibita alla direzione o all'assistenza tecnica o ai servizi contabili e amministrativi, in possesso almeno di titolo di studio medio-superiore.

Alle cooperative agricole e loro consorzi che attuano le iniziative di cui al punto 2° del predetto art. 3 possono essere concessi, nei primi cinque anni di attuazione della presente legge, contributi fino ad un massimo del 30 % delle spese di gestione per operazioni di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Al fine di promuovere, sostenere e consolidare il collocamento diretto al consumo dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nei centri produttivi ubicati nella Regione, possono essere concessi alle cooperative e loro consorzi, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi nella misura massima del 3 % del valore del prodotto commercializzato direttamente al consumo.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso sulla base di programmi pluriennali presentati dagli organismi cooperativi interessati e sarà determinato annualmente in rapporto al valore dei prodotti venduti direttamente al consumo, risultante dal bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato e depositato nei termini di legge. Il contributo annuale può essere parzialmente anticipato sulla base di una dichiarazione di attuazione del programma presentata dall'organismo cooperativo.

I contributi di cui ai primi due commi del presente articolo non sono cumulabili tra di loro.

### Art. 8.
*Contributi per le attività di divulgazione e propaganda*

Alle cooperative agricole e loro consorzi, che assumono iniziative ed attuano programmi di divulgazione, informazione e propaganda per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici può essere concesso un contributo fino al 30 % della spesa ammessa.

Per la partecipazione a mostre, fiere e rassegne volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, il contributo può essere elvato fino al 75 % della spesa ammessa.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso anche all'Ente regionale di sviluppo per il Molise.

### Art. 9.
*Passività onerose*

Gli interventi previsti dalla legge regionale 28 aprile 1975, n. 31, ferme restando le altre condizioni e modalità in essa stabilite, possono essere effettuati per il consolidamento delle passività in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 dicembre 1976, purchè il bilancio sia stato approvato entro il 30 giugno 1977 e depositato e pubblicato nei termini di legge.

Sono esclusi dai benefici di cui al precedente comma gli organismi cooperativi che hanno già fruito delle predette agevolazioni.

### Art. 10.
*Norme procedurali e divieti di cumulo*

Salvo quanto stabilito al precedente art. 4 per la concessione dei prestiti di esercizio, le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla presente legge sono presentate all'assessorato all'agricoltura e foreste, cui compete la relativa istruzione.

I provvedimenti di concessione sono emessi dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e sentita la competente commissione consiliare.

I decreti di concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi di cui ai punti 1°, 2° e 3° del precedente art. 3, possono prevedere l'erogazione di acconti, fino al massimo dell'80 % del contributo, sulla base di certificazioni sullo stato di avanzamento dei lavori rilasciate dalla direzione lavori e convalidate dal competente ufficio dell'assessorato all'agricoltura.

I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalità, se non fino all'integrazione della misura del beneficio regionale che risulti di maggiore entità.

### Art. 11.
*Misura dei tassi di interesse e fondo interbancario di garanzia*

Gli interessi da porre a carico dei beneficiari, per i mutui integrativi di cui all'art. 3 e per i prestiti di cui all'art. 4 della presente legge, saranno quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, rispettivamente per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di credito agrario di esercizio, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 397.

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario di garanzia », di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle cooperative agricole e loro consorzi, che non siano in grado di prestare agli istituti ed enti mutuanti adeguate garanzie, può essere concessa garanzia fidejussoria da parte dell'Ente regionale di sviluppo per il Molise, nei limiti e con le modalità stabilite dall'ente medesimo.

### Art. 12.
*Disposizioni finanziarie*

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà destinata quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335, l'ammontare complessivo delle spese derivanti dalla presente legge per l'esercizio 1977 viene fissato in L. 480.500.000, rinviandosi ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

### Art. 13.

*Variazioni al bilancio 1977*

Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione per lo esercizio finanziario 1977, sono apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio 1977 le seguenti variazioni:

Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12
Settore II - Sviluppo della cooperazione

Cap. 2210. — Modificare la denominazione originaria con la seguente: «Contributi in conto capitale alle cooperative e loro consorzi, all'Ente regionale di sviluppo ed alle società dallo stesso promosse per la realizzazione di strutture ed attrezzature per la produzione, per la realizzazione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti, per la realizzazione di opere di provvista e di distribuzione irrigua e per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole (art. 3 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola")», con uno stanziamento di competenza di L. 230.500.000 ed una dotazione di cassa di L. 300.000.000.

Cap. 2230. — Modificare la denominazione originaria con la seguente: «Contributi in annualità per pagamento di interessi sui mutui e sui prestiti contratti dalle cooperative e loro consorzi, dall'Ente regionale di sviluppo e dalle società dallo stesso promosse per l'integrazione del contributo in conto capitale di cui al cap. 2210 (art. 3 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola")», con uno stanziamento di competenza di L. 50.000.000 ed una dotazione di cassa di lire 165.000.000.

Cap. 2203. — Iscrivere il nuovo capitolo con la denominazione: «Contributi in annualità per il pagamento di operazioni di credito agrario di esercizio effettuate da cooperative e loro consorzi e dagli enti previsti dalla legge per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende e alla conduzione associata dei terreni e degli allevamenti, per l'acquisto di materie prime e sussidiarie per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per l'erogazione di anticipazioni ai soci sui prodotti agricoli conferiti e per l'acquisto di scorte vive e morte per gli allevamenti associati (art. 4 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola")», con uno stanziamento di competenza di L. 100.000.000 ed una dotazione di cassa di L. 50.000.000.

Cap. 2204. — Istituire il nuovo capitolo di spesa con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle cooperative e loro consorzi per la direzione tecnica o i servizi contabili e amministrativi; nelle spese di gestione per operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti; per il sostegno della vendita al consumo, dei prodotti, per la divulgazione e propaganda commerciale (articoli 6 e 7 della legge regionale "Interventi a favore della cooperazione agricola")», con uno stanziamento di competenza di L. 100.000.000 e una dotazione di cassa di L. 80.000.000.

Sono ridotte le previsioni di spesa iscritte nei seguenti capitoli:

Cap. 2220. — Concorso della Regione sugli interessi dei prestiti di conduzione concessi da istituti ed enti esercenti il credito agrario alle imprese singole ed associate ed in particolare alle cooperative di trasformazione e commercializzazione (leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 19; 3 agosto 1973, n. 15; 5 giugno 1975, n. 45). Stanziamento di competenza: riduzione di L. 100.000.000. Dotazione di cassa: riduzione di L. 50.000.000.

Cap. 2630. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo). Stanziamento di competenza: riduzione di L. 100.000.000. Dotazione di cassa: riduzione di L. 80.000.000.

### Art. 14.

*Disposizioni finali*

Le opere per la realizzazione degli impianti cooperativi di produzione agricola possono essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 29 dicembre 1930, n. 1737.

Sono abrogati tutti i provvedimenti a favore della cooperazione agricola contenuti nelle leggi regionali che risultino in contrasto con quelli previsti dalla presente legge.

### Art. 15.

*Entrata in vigore*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 febbraio 1978

d'AIMMO

(1705)

ANTONIO SESSA, direttore — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100780700)